



CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE PENALE

RITO ASSISE APPELLO
AULA BUNKER - EX CORTE D'APPELLO

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| DOTT. ANTONIO DEL COCO | Presidente |
| DOTT. UGO BASSI | Giudice Consigliere |
| DOTT. MARIO BARRUFFA | Procuratore Generale |
| DOTT.SSA CAPOZZA BARBARA | Cancelliere |
| SIG.RA MARIA RANDAZZO | Ausiliario tecnico |

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 61

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 6/23 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + ALTRI

UDIENZA DEL 07/06/2024

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2024609867721

Esito: RINVIO AL 14/06/2024 10:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

| | |
|---|----|
| QUESTIONI DELLE DIFESE..... | 10 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO F. CENTONZE..... | 10 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY..... | 17 |
| QUESTIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA..... | 21 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHARICO..... | 32 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE..... | 40 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA..... | 46 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO..... | 56 |
| QUESTIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO..... | 58 |

CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE PENALE
RITO ASSISE APPELLO
Procedimento penale n. 6/23 R.G. - 938/10 R.G.N.R.
Udienza del 07/06/2024

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DOTT. ANTONIO DEL COCO | Presidente |
| DOTT. UGO BASSI | Giudice Consigliere |
| DOTT. MARIO BARRUFFA | Procuratore Generale |
| DOTT.SSA CAPOZZA BARBARA | Cancelliere |
| SIG.RA MARIA RANDAZZO | Ausiliario tecnico |

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + ALTRI –

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Buongiorno, iniziamo con l'elenco.

- Riva Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente, sostituito dall'Avvocato Carmine Urso, ai sensi dell'Articolo 97, IV comma;
- Riva Fabio Arturo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Perrone, del Foro di Taranto, presente;
- Capogrosso Luigi, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Voza, presente;
- Andelmi Marco, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
- Cavallo Angelo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Lodovica Beduschi, del Foro di Milano, presenti;
- Dimaggio Ivan, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Baccaredda Boy, presente e Paolo Maria Caccialanza, assente, il secondo

- sostituito dal primo;
- De Felice Salvatore, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Leonardo Lanucara, presente e dall'Avvocato Luca Sirotti, del Foro di Bologna, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Lanucara;
 - D'Alò Salvatore, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Centonze e Baccaredda Boy, entrambi presenti;
 - Perli Francesco, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, assenti, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
 - Ferrante Bruno, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
 - Buffo Adolfo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vito Ippedico, del Foro di Trani e Carlo Sassi, del foro di Milano, sono assenti e sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Urso;
 - Colucci Angelo, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Vitale, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Gaetano Melucci;
 - Giovinazzi Cosimo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Urso;
 - Dinoi Giuseppe, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, assenti, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
 - Raffaelli Giovanni, libero già dichiarato assente oggi non comparso, rappresentato difeso dall'Avvocato Antonio Santoro, presente;
 - Palmisano Sergio, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Errico e Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
 - Dimastromatteo Vincenzo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Errico e Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
 - Ceriani Alfredo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato Stefano Lojacono, del Foro di Brescia, presente;
 - Rebaioli Giovanni, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giandomenico Caiazza e Daniele Convertino, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;

- Pastorino Agostino, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato Carmine Urso, presente;
- Bessone Enrico, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vozza e Melucci, entrambi presenti;
- Florido Giovanni, libero già presente, oggi presente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Petrone e Claudio Petrone, assenti, sostituiti per delega orale dall'Avvocato Lucia De Rosa;
- Conserva Michele, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Rossetti e Laura Palomba, entrambi assenti e sostituiti per delega orale dall'Avvocato Giandomenico Bruni;
- Specchia Vincenzo, libero già presente, oggi presente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Sambati, del Foro di Lecce, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Urso;
- Liberti Lorenzo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Raffo, presente;
- Veste Angelo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Madio, del Foro di Taranto, assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Urso;
- De Michele Cataldo, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Enzo Sapia, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Vendola Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Pentassuglia Donato, libero già dichiarato assente, oggi comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giandomenico Bruni, presente;
- Antonicelli Antonello, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, del Foro di Bari, assente, sostituito per delega dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Fratoianni Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Del Corso, del foro di Pisa e Francesco Zaccaria, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
- Pellegrino Davide Filippo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, del Foro di Bari, assente e sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonio Santoro;
- Blonda Massimo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso

- dall'Avvocato Giuseppe Modesti, del Foro di Bari, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Assennato Giorgio, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito dall'Avvocato Santoro per delega orale;
 - Pelaggi Luigi, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Bana e Edvige Mattesi, del Foro di Taranto, entrambi assenti, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Urso;
 - Romeo Caterina Vittoria, libera già dichiarata assente, oggi non comparsa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Sirotti e Maddalena Rada, del Foro di Bologna, che sono entrambi assenti, sostituiti con delega orale dall'Avvocato Leonardo Lanucara;
 - Palmisano Pierfrancesco, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Italiano, del Foro di Bari, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Partecipazioni Industriali S.p.a. in A.S., in persona dei Commissari Straordinari, con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Pasquale Lisco;
 - ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari, con l'Avvocato Angelo Loreto, del Foro di Taranto, assente e Filippo Dinacci, assente, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carmine Urso;
 - Riva Forni Elettrici, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con gli Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero, del Foro di Milano, entrambi assenti, l'Avvocato Paliero è sostituito dall'Avvocato Ciro Luccarelli, del Foro di Milano, come da nomina già in atti.

Responsabili civili:

- Regione Puglia, con l'Avvocato Alessandro Amato, che è assente, sostituito dall'Avvocato Iliaria Rutigliano;
- Responsabile Civile Riva Forni Elettrici, con l'Avvocato Pasquale Annicchiarico, sostituito dall'Avvocato Carmine Urso;
- Responsabile Civile Partecipazioni Industriali già Riva Fire, Avvocato Francesco Paolo Garzone, sostituito dall'Avvocato Pasquale Lisco.

Parti Civili:

- Romandini Luigi, presente, con l'Avvocato Riccardo Mele, del Foro di Brindisi, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana baldo;

- Avvocato Alessandro Apolito, del Foro di Taranto, assente, sostituito dall'Avvocato Vittoria Dettoli;
- Avvocato Daniela Cagnazzo, assente, sostituita dall'Avvocato Maria Pina Zito;
- Avvocato Silvestre, assente, sostituito dall'Avvocato Rosaria Lenti,
- Avvocato Antonietta Ricci, del Foro di Taranto, è presente;
- Avvocato Caterina Argese, assente, sostituita dall'Avvocato Maria Pina Zito;
- Avvocato Raffaella Cavalchini, assente, sostituita dall'Avvocato Baldo per delega orale;
- Avvocato Rosaria Lenti, presente;
- Avvocato Francesca Grazia Conte, del Foro di Lecce, assente, sostituita dall'Avvocato Simone Potente;
- Avvocato Cosimo Antonicelli, del Foro di Taranto, è assente;
- Avvocato Cosimo Manca, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Dionigi Rusciano, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Donato Salinari, del Foro di Taranto, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Nino Cavallo;
- Avvocato Eligio Curci, del Foro di Taranto, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Ernesto Aprile, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Ezio Bonanni, del Foro di Roma, assente, sostituito dall'Avvocato Michele Fumarola, del Foro di Taranto, parte assente;
- Avvocato Fabrizio Lamanna, assente, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonietta Ricci;
- Avvocato Fausto Soggia, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Enzo Pellegrin, del Foro di Torino, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonietta Ricci;
- Avvocato Gianluca Vitale, del Foro di Torino, assente, sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci;
- Avvocato Filiberto Catapano Minotti, del Foro di Taranto, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;

Penso che siano presenti Marescotti Alessandro e Gravame Fulvia, sono entrambi presenti. C'è qualcun altro?

AVV.SSA E. BALDO – Per l'Avvocato Cavalchini è presente il signor Mottolese.

CANCELLIERA B. CAPOZZA - Avvocato Francesco Di Lauro, assente, sostituito dall'Avvocato Cavallo per delega orale;

- Avvocato Francesco Nevoli, assente;
- Avvocato Francesco Tanzi, con l'Avvocato Rosaria Lenti, presente.

- AVV.SSA R. LENTI – Chiedo scusa, prima ho dimenticato di dare atto della presenza dell'Avvocato Silvestre di De Padova Gianbattista e Pillinini Margherita.

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Avvocato Cataldo Pentassuglia, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Enzo Luca Fumarola;

- Avvocato Giuseppe IAIA, assente, sostituito dall'Avvocato Franzino Renzullo;
- Avvocato Giuseppe Sernia, assente, sostituito dall'Avvocato Rosaria Lenti;
- Avvocato Leonardo La Porta, assente, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Francesco Marra, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Rosario Orlando, presente;
- Avvocato Maria Luigia Tritto, assente;
- Avvocato Nicola Di Bello, assente;
- Avvocato Massimiliano Del Vecchio, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Massimo Di Celmo, del Foro di Napoli, assente;
- Avvocato Mimmo Lardiello, assente;
- Avvocato Beatrice Armienti, presente;
- Avvocato Patrizia Boccuni, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente;
- Avvocato Orazio Vesco, del Foro di Brindisi, assente;
- Avvocato Fabio Petruzzi, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Paola De Filippo, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Pierfrancesco Lupo, assente;
- Avvocato Pierluigi Morelli, assente;
- Avvocato Dalena Maria Rosaria, assente.
- Avvocato Roberto Prete, assente;
- Avvocato Salvatore D'Aluiso, assente, sostituito per delega scritta dall'Avvocato Daniela De Marca, del Foro di Bari;
- Avvocato Marco Fumarola, del Foro di Taranto, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Rosaria Lenti;
- Avvocato Sergio Bonetto, del Foro di Torino, assente, sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci, sono presenti Chiedi e Semeraro, Caldonazzi Margherita...

(intervento fuori microfono);

- Avvocato Daniele D'Elia, del Foro di Taranto, presente;
- Avvocato Gabriella Eletti, del Foro ni Bari, assente, sostituita con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Simone Sabattini, del Foro di Bologna, assente;
- Avvocato Tatiana Della Marra, del Foro di Roma, assente, sostituita con delega orale

- dall'Avvocato Eliana Baldo;
- Avvocato Giovanni Paolo Allena, del Foro di Sassari, assente, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo;
 - Avvocato Valerio Sgarrino, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Vittoria Dettoli;
 - Avvocato Viviana Lanzalonga, assente;
 - Avvocato Salvatore Colangelo, assente;
 - Avvocato Enzo Luca Fumarola, presente;
 - Avvocato Anna Murianna, assente;
 - Anna Mariggì, assente, sostituita dall'Avvocato Rosaria Lenti;
 - Avvocato Basilio Puglia, assente;
 - Avvocato Stefano De Francesco, del Foro di Lecce, assente;
 - Avvocato Orazio Cantore, del Foro di Taranto, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Annalisa Montanaro;
 - Avvocato Eliana Baldo, presente;
 - Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, assente, sostituita dall'Avvocato Vittoria Dettoli;
 - Avvocato Adriano Minetola, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Giuliano Leuzzi, parti assenti;
 - Avvocato Vincenzo Rienzi, sostituito dall'Avvocato Giuliano Leuzzi;
 - Avvocato Maria Antonietta D'Elia, assente, sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
 - Avvocato Claudia Ricci, del Foro di Roma, sostituita dall'Avvocato Eliana Baldo;
 - Avvocato Giuseppe Lecce, assente, sostituito dall'Avvocato Rosaria Lenti;
 - Avvocato Andrea Mancini, del Foro di Taranto, assente.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Allora, con riferimento alle Parti Civili, c'è qualcuno che non abbiamo chiamato?

AVV.SSA A. MONTANARO – Non avete chiamato me, Avvocato Annalisa Montanaro. A meno che non abbia io sentito.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Annalisa Montanaro per chi?

AVV.SSA A. MONTANARO – Per le Parti Civili, D'Alconzo, Cartellino...

CANCELLIERA B. CAPOZZA – È presente qualcuno?

AVV.SSA A. MONTANARO – No, le parti sono assenti.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene.

AVVOCATO C. RAFFO – È sopraggiunto l'imputato De Michele Cataldo. È solo per dare atto

della sua presenza.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Revochiamo la dichiarazione di assenza. Era già presente. Poi, ancora? Mottolese l'abbiamo chiamata prima. Poi De Padova Gianbattista è presente; Fasano Ciro e Pillinini Margherita. D'accordo, grazie.

Allora, al 14 giugno per il processo riunito.

Diamo qualche altra informazione. Questa mattina ho autorizzato l'Avvocato Annicchiarico ad ottenere le copie delle bobine delle registrazioni, l'Avvocato Annicchiarico si rivolgerà direttamente alla ditta incaricata della fonoregistrazione, ovviamente il rilascio è a spese del difensore.

Poi, ribadiamo ancora una volta che il provvedimento con cui si è autorizzata la ripresa televisiva, visiva delle udienze, varrà per tutto il processo, con le limitazioni di cui ai precedenti provvedimenti.

Poi, ancora, è stata depositata dal Dottor Leo la perizia relativa alla duplicazione in copia forense dei supporti magnetici contenenti l'integrazione documentale di cui è stata richiesta - da parte dell'Avvocato Annicchiarico - l'acquisizione, per cui le parti che vorranno ottenere copia potranno rivolgersi alla Cancelleria, ovviamente ancora non c'è un provvedimento di ammissione, perché lo faremo all'esito delle discussioni.

Da ultimo, abbiamo acquisito la documentazione che avevamo richiesto per la documentazione integrativa relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Amoroso Francesca, per cui la Corte poi provvederà a vagliarne l'ammissione o l'ammissibilità.

Detto questo, se non ci sono altre questioni, potremmo anche iniziare nella discussione, sono previsti una serie di interventi da parte dei difensori. Quindi, la parola ai difensori, chi vuole parlare per primo. Prego.

AVVOCATO F. CENTONZE – Grazie, Presidente.

QUESTIONI DELLE DIFESE

QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO F. CENTONZE

AVVOCATO F. CENTONZE - Devo un grazie anche ai colleghi tarantini che si sono fatti carico di questa complessa opera di organizzazione degli interventi delle Difese, in particolare all'Avvocato Urso e devo un grazie ai colleghi tarantini anche perché – all'Avvocato Caiazza - si sono fatti carico di esplorare e di approfondire in modo ineccepibile le questioni dell'Articolo 11, sulle quali interverrò.

Vorrei tranquillizzare immediatamente il Collegio, non intendo ripetere quello che è stato detto e su questo anche abbiamo ricevuto indirettamente delle indicazioni alle quali giustamente ci atterremo e necessariamente ci atterremo.

Dicevo che i colleghi che si sono già espressi sulla questione dell'Articolo 11 l'hanno fatto sulla scorta di tutto un lavoro che è cominciato dieci anni fa, che ha avuto delle produzioni documentali anche da parte di questa Difesa e che – quindi - oggi intendiamo in qualche misura reiterare e se possibile arricchire.

I colleghi prima di me hanno spiegato, come dicevo, in modo secondo ineccepibile, che tre Magistrati tarantini esercitavano al momento del fatto, quindi tra il 1995 e il giugno del 2013 le loro funzioni presso il Tribunale di Taranto, hanno assunto concrete iniziative risarcitorie, costituendosi Parte Civile nel processo, ovvero formulando richieste di risarcimento davanti a un Giudice e quindi, come dire, applicando l'Articolo 11 non vi è – direi – ragione e motivazione possibile per poter evitare ciò che l'Articolo 11 prescrive, ossia che il processo venga celebrato presso gli uffici giudiziari di Potenza.

Ripeto, è una questione che mi pare che non richieda grandi tempi interpretativi, perché è sicuro che queste persone esercitassero al momento del fatto le funzioni di Magistrato, è sicuro che abbiano avanzato pretese risarcitorie. Quindi non ci sono possibili vie di fuga, se non quelle francamente artificiose che ha cercato la Corte d'Assise del primo grado.

Ora, a ben vedere però, concettualmente l'Articolo 11, rispetto a questo tema persone offese o danneggiate, offre altre due possibili categorie nelle quali, a mio modo di vedere, rientriamo nelle fattispecie concrete del nostro processo.

Una seconda categoria, oltre a quella – ripeto – di Magistrati che sono costituiti rivendicando formalmente di essere danneggiati, una seconda categoria è quella dei danneggiati che hanno assunto la qualifica di danneggiati, pur senza essersi manifestati. Cioè, pur senza aver concretamente esercitato nel processo penale o attraverso iniziative civili richieste di risarcimento del danno.

Voi direte, mi riferisco ai Giudice Popolari: come fai a dire che un soggetto è danneggiato se non si è manifestato? Come fai a dire che i Magistrati residenti presso Borgo sono danneggiati dai reati contestati ai nostri assistiti, se non si sono manifestati, se non ce l'hanno detto?

Beh, qua il ragionamento è stato anche qui già svolto abbondantemente, anche da questa Difesa, in una memoria dell'ottobre 2016, sulla quale ovviamente non intendo ritornare, ma è chiaro che - per riprendere l'Avvocato Annicchiarico - se un Magistrato del Tribunale di Taranto, il Presidente della Corte d'Assise abita a sessanta passi dalla Parte Civile che si è costituita nel procedimento, è ovvio che è danneggiato la Parte Civile che reclama di essere danneggiata, ma è anche sostanzialmente danneggiato il Presidente della Corte

d'Assise che abita a quei sessanta passi. Non è quindi necessario che quella persona si manifesti per dire che è danneggiato, non è necessario che si manifesti oggi, perché si può manifestare domani, a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato, la Presidente della Corte d'Assise potrà fare un'azione civile contro i nostri assistiti, sostenendo di essere stata danneggiata e di aver subito un danno.

Ora, questo è stato già detto molto efficacemente dai colleghi che mi hanno preceduto e anche noi, come dicevo un attimo fa, abbiamo questi argomenti riversato nel dibattito otto anni fa. Non nascondo il fatto che c'è un orientamento della Cassazione piuttosto – direi – consistente, che invece richiede, rispetto al danneggiato, che il danneggiato alzi la mano e dica: “Sono formalmente danneggiato”. È un orientamento che noi criticiamo e ci sono questioni giuridiche, come credo anche i Giudice Popolari hanno ormai imparato, possono essere affrontati da diversi punti di vista e non necessariamente hanno una soluzione univoca, secondo noi la soluzione più rispondente all'Articolo 11, al dettato costituzionale e a una esigenza sostanzialistica che quella norma rappresenta, è quello di ritenerli danneggiati anche se non si sono manifestati e quindi a prescindere da una circostanza che abbiano intrapreso iniziative.

Ma questa questione giuridica, cioè è necessaria o non è necessaria la manifestazione del danneggiato, è in questo procedimento – tutto sommato – non decisiva ai fini della soluzione, perché uno: tre Magistrati si sono palesati; due: perché, comunque, come argomenterò tra un momento ed è questo l'oggetto precipuo del mio intervento, i Magistrati abitanti in Borgo sono comunque persone offese dei reati contestati. Voi – e mi riferisco di nuovo ai Giudici Popolari, avete letto l'Articolo 11 perché più volte dall'Avvocato Caiazza in poi vi hanno riproposto la formulazione dell'Articolo 11, quindi ormai l'avrete imparato a memoria anche voi, ma quella norma dice “persone offese o danneggiate”.

Ora, il codice non parla a sproposito, se utilizza due espressioni diverse lo fa per una ragione, perché una cosa è essere danneggiato e una cosa è essere persona offesa.

E qui vado alla terza categoria. Perché abbiamo detto: prima categoria, Magistrati del distretto che esercitavano al momento del fatto e che hanno rivendicato la loro qualifica di danneggiati; Magistrati del distretto che non l'hanno fatto, ma che riteniamo danneggiati perché abitano, risiedono a pochi passi dai soggetti danneggiati; terza categoria, Magistrati persone offese.

Qui è - direi – pacifico, ma credetemi, dagli studi che si fanno i primi anni di Giurisprudenza persona offesa e danneggiato sono due cose completamente diverse. Il danneggiato e colui il quale ha subito un danno dal reato; la persona offesa è il titolare dell'interesse del bene giuridico tutelato dalla norma.

Vi faccio un esempio tratto da una recente sentenza, una sentenza del 2023, proprio riguardante l'Articolo 11. È una sentenza che riveste - secondo me - una sua importanza ed è certamente una delle sentenze che voi andrete a leggere per prendere la decisione. Questa sentenza è una sentenza che si occupa di un caso di violenza su minore. La madre del minore era un Magistrato, era o è spero un Magistrato. La madre del ragazzo Magistrato, all'epoca dei fatti, sporge la denuncia per il figlio minorenni. Gli imputati sostengono che la madre sia da considerarsi danneggiata dal reato. La Corte di Cassazione sposa l'orientamento diverso da quello che sosteniamo noi, perché la Corte di Cassazione dice: "In realtà la signora non è persona offesa, perché non è persona offesa della violenza sessuale naturalmente, la persona offesa della violenza sessuale è il minore, è il minore che è titolare di quel bene personalissimo attinente alla sua sfera personale che non deve essere violata attraverso la violenza. La madre sarebbe semmai danneggiata. Ma la madre non si è manifestata, non ci ha detto quali sono i suoi danni, non li ha chiesti i danni nel procedimento, conseguentemente rigettiamo la questione dell'Articolo 11".

Questa sentenza spiega bene la differenza tra danneggiato e persona offesa, questa sentenza è una di quelle sentenze che - dicevo - non è favorevole alla nostra tesi sulla non necessità di una manifestazione, ma attenzione è una sentenza che dice che per individuare una persona come persona offesa non è necessario alcun atto di natura formale dal punto di vista della persona offesa stessa. Persona offesa è - ripeto - il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma.

E questo introduce la questione che vado - quindi - ad approfondire. Noi dobbiamo chiederci se i Magistrati tarantini, che abitavano nei quartieri limitrofi allo stabilimento o che abitavano in Borgo possano essere considerate persone offese dei reati contestati, cioè possano essere considerati titolari di quel bene giuridico. È soggetto passivo, titolare dello specifico interesse tutelato dalla norma e attenzione la Cassazione dice, questo è un concetto cruciale per il prosieguo del mio ragionamento: "La qualità di persona offesa si cristallizza al momento in cui il soggetto titolare del bene giuridico tutelato subisce l'offesa da reato.". Si cristallizza nel momento in cui subisce, perché è il risultato della violazione di quella norma penale. Non è necessario che la persona offesa dica: "Ehi, sono una persona offesa". Che si metta una scritta "sono una persona offesa". Non è necessario, la persona offesa è il risultato della violazione di una norma penale.

E qui, voi che avrete letto ciò che hanno scritto i Giudici del primo grado, vi sarete resi conto di un errore che è evidente, immediato - ripeto - da studi di primi anni di università. Non voglio essere irrispettoso, ci mancherebbe, però dobbiamo anche, se abbiamo l'onestà

intellettuale da giuristi di leggere dei provvedimenti, di criticarli e questo è un provvedimento sbagliato. Mi riferisco all'ordinanza del primo marzo 2017, con la quale la Corte dice: "Nel caso che ci occupa nessun Magistrato si è costituito Parte Civile, ma soprattutto nessuno Magistrato ha concretamente assunto la veste di persona offesa".

Questo è sbagliato! Ma non è sbagliato perché lo dice l'Avvocato Francesco Centonze, è sbagliato perché il nostro sistema non richiede un'assunzione concreta. Nel momento in cui una norma viene violata, nel momento in cui io rubo l'iPad all'Avvocato Beduschi, l'Avvocato Beduschi è persona offesa, non deve dirlo, non si deve presentare come persona offesa, diventa persona offesa. Nel momento in cui quel signore ha fatto violenze sessuali sul minore, figlio del Magistrato, il minore è persona offesa, anche se non lo vuole è persona offesa. Quindi, la qualifica di persona offesa è una nozione di diritto sostanziale, che attiene a un elemento strutturale del reato e, quindi, si identifica con il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma.

Cosa si deve fare, quindi, per individuare una persona offesa? Si va a vedere la norma penale violata, l'omicidio, la persona offesa è la persona morta. Saranno danneggiati i suoi parenti. Si va ad accertare l'interesse che è oggetto di tutela. Quale norma tutela il furto? La proprietà privata. Chi è il titolare del bene? Il proprietario del bene. Del bene giuridico è il proprietario del bene che è stato sottratto. Quindi si procede all'individuazione del soggetto titolare di tale interesse.

È chiaro che vi sono casi in cui integrità fisica, libertà morale, libertà sessuale, lesioni, in cui è semplice e facile l'individuazione della persona offesa; altri in cui è un po' più complicato. E qui, naturalmente, ci siamo noi, perché – come voi sapete – i reati contestati in questo processo sono reati contro la pubblica incolumità.

Ora io chiedo scusa anticipatamente ai Giudici Popolari perché qui devo necessariamente usare un lessico molto tecnico, complicato, complicato anche per noi, immagino per voi, spero di essere quanto più chiaro possibile.

Sono pochi minuti, comunque, non preoccupatevi.

Ora, i delitti di disastro e di avvelenamento contestati in questo procedimento sono delitti contro la pubblica incolumità. Cosa vuol dire? Vuol dire che per punire non è necessario che sia lesa concretamente la incolumità individuale. Non è necessario dimostrare che effettivamente Mario Rossi, residente a Borgo, abbia avuto una malattia a causa delle condotte emissive tenute dai nostri assistiti, non è necessario, sono reati contro la pubblica incolumità. Perché il Legislatore del '30 ha costruito questi reati contro la pubblica incolumità? Li ha costruiti perché ricorre alla tecnica cosiddetta della anticipazione di tutela. Cioè, ci sono beni così importanti e così rilevanti che richiedono un intervento del diritto penale prima che siano pregiudicati. È un po' come il tentativo,

il tentato omicidio si punisce non perché la persona è stata uccisa, ma perché il titolare del bene giuridico ha subito un pericolo, ha corso un pericolo. Il bene giuridico è stato esposto a un pericolo. Il codice del 1930 fa lo stesso creando questa categoria della pubblica incolumità, sulla quale sono state scritte valanghe di libri, pagine e pagine, biblioteche, che ovviamente non intendo rappresentarvi primo perché non saprei farlo e secondo perché non serve per risolvere il problema di cui ci dobbiamo occupare.

Ora, ci stiamo chiedendo: chi sono le persone offese dei delitti contro la pubblica incolumità? I primi commentatori del codice, siamo nel '30, vi ricordo che nel '30 nel nostro paese c'era un regime autoritario, intendevano la pubblica incolumità come sicurezza collettiva. Sappiamo, per averlo studiato a scuola, che quel regime aveva una impostazione – appunto – autoritaria e soprattutto aveva una sorta di sublimazione pubblicistica del bene giuridico. Cioè, tutti i beni erano beni che tendevano ad assicurare la sicurezza, sicurezza della vita della comunità, comune sicurezza delle persone. Questo scriveva Manzini, che era il principale esponente di una certa corrente di pensiero, grandissimo giurista per carità, ma col quale oggi, a cento anni di distanza, ci capita di dissentire e ci capita di dissentire perché dopo il '30 è arrivata la Costituzione, dopo il codice del '30 e quindi, tutta una serie di idee che sono state concepite prima, sono state rivalutate alla luce del dettato costituzionale.

Allora, cosa si è cominciato a dire post Costituzione rispetto al bene giuridico della pubblica incolumità? Beh, si è incominciato a dire che quella idea di costruirlo come sicurezza collettiva, come comune sicurezza della persona in chiave pubblicistica era eccessivamente astratto, non coglieva la sostanza, la necessità che ci fosse un concreto pregiudizio alle persone e, conseguentemente, che era inafferrabile. Il diritto penale tutela cose afferrabili, beni afferrabili, entità reali, quindi una concezione – capite bene – personalistica, l'Articolo 2 della Costituzione. La persona è al centro, la persona è al centro anche della tutela penale. Quindi una diversità qualitativa tra un'idea di sicurezza astratta e l'idea di tutela della persona dietro la pubblica incolumità. Quindi si comincia a ragionare sulla pubblica incolumità e si dice: non è più quella pubblica incolumità, non è più la comune sicurezza delle persone, la sicurezza della vita della comunità. Noi ci troviamo di fronte a un bene che non è qualitativamente diverso dalla vita e dall'integrità dei singoli individui. Pubblica incolumità è un'astrazione concettuale sotto la quale c'è la incolumità individuale, la tutela della vita delle persone. Tutela della vita dell'integrità e della salute come beni pertinenti alla singola persona umana. Questo è il manuale di Fiandaca Musco, uno sul quale tanti di noi hanno studiato.

Ma anche secondo un'altra tesi, vado veramente alle conclusioni, che è la tesi di Antolisei, sulla quale di nuovo tanti di noi, forse quelli più anziani come l'Avvocato Baccaredda hanno

studiato, sosteneva la tesi della cosiddetta plurioffensività. Cioè, i delitti contro la pubblica incolumità da un lato ledono questo interesse superiore della sicurezza collettiva, dall'altro ledono gli interessi, espongono a pericolo anzi gli interessi della singola persona. Quindi, in ogni caso, come vedete - e qui tocchiamo con mano la questione che vado a concludere - dietro la pubblica incolumità ci sono i beni delle persone.

Quali a sono allora le persone offese dai delitti contro la pubblica incolumità? Persone offese secondo l'Articolo 11? Sono coloro i quali sono stati esposti a pericolo a seguito delle condotte di disastro di avvelenamento. Queste sono le persone offese di quei delitti. In particolare, noi ci riferiamo al disastro nel nostro processo.

Domanda: ci sono Magistrati di Taranto che possono considerarsi persone offese rispetto ai reati di disastro contestati dalla Procura? Domanda? Beh, alla luce di quello che ho detto fino a questo momento, la risposta mi pare obbligata. Certo che ci sono, sono tutti i Magistrati esposti a pericolo della incolumità individuale residenti presso Borgo. Perché dico presso Borgo? Perché, come sapete, con tutto il lavoro che è stato fatto dalle Difese, è già stato ricordato da chi mi ha preceduto, abbiamo individuato ormai otto anni fa tutti i Magistrati tarantini che all'epoca dei fatti vivevano nel Comune di Taranto e, in particolare, a Borgo. Questi Magistrati sono tutti persone offese dei delitti contestati in questo processo.

Di nuovo vi chiedo di rileggere il capo di imputazione, nel capo di imputazione si parla chiaramente di massiva attività di sversamento nell'aria ambiente di sostanze nocive per la salute umana in Taranto e Statte, di gravissimo pericolo per la salute pubblica nella popolazione residente nei quartieri vicino al siderurgico. Non lo dico io, lo dice il capo di imputazione. È il capo di imputazione che dice che i cittadini tarantini, insieme ai Magistrati che sono cittadini tarantini, sono persone offese dei delitti contro la pubblica incolumità.

Ora, queste conclusioni sono conclusioni contenute anche paradossalmente nella sentenza appellata. I brani sono stati già ricordati mi pare dall'Avvocato Annicchiarico e dagli altri colleghi che sono intervenuti prima, pagina 420 della sentenza, pagina 3429 della sentenza. In tutte queste pagine si dice chiaramente che, secondo i Giudici che vi hanno preceduto, la popolazione tarantina ha corso concretamente un pericolo. "Le condotte degli imputati hanno messo in pericolo in concreto la vita e l'integrità fisica dei lavoratori dello stabilimento, la vita e l'integrità fisica degli abitanti del quartiere Tamburi, la vita e l'integrità fisica dei cittadini di Taranto". Chi c'è nei cittadini di Taranto? Ci sono i Giudici di Taranto, compresi quelli che ci hanno giudicato.

Allora perché parlavo di una insanabile contraddizione? È l'ultimo foglio come vedete, quindi vi

libererò tra poco. Perché parlavo di una insanabile contraddizione? Perché nell'ordinanza in cui la Corte d'Assise rigetta la questione dell'Articolo 11 si sostiene che nessun Magistrato avrebbe assunto la qualifica di persona offesa; ciò nonostante, si condannano i nostri assistiti perché persone offese residenti negli stessi quartieri in cui abitano quei Magistrati sarebbero stati esposti a pericolo.

Allora capite che non concordano queste due affermazioni, sono in netta antitesi. O nessuno ha corso un pericolo, neanche i cittadini tarantini e allora un reato non c'è; o tutti hanno corso un pericolo e allora il processo si deve fare a Potenza. Non se ne esce da questa alternativa. Non se ne esce, perché – e concludo – tre Magistrati hanno formalmente chiesto dei danni; non se ne esce perché comunque possono essere considerati sostanzialmente danneggiati; non se ne esce perché sono sicuramente persone offese alla luce delle norme contestate in questo processo.

Quindi, insisto Presidente - e ho concluso - per l'accoglimento della nostra questione sull'Articolo 11 e per la conseguente trasmissione degli atti poi presso gli uffici giudiziari di Potenza. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Centonze. Chi prende la parola?

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Posso Presidente?

PRESIDENTE A. DEL COCO – Assolutamente sì.

QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Sono l'Avvocato Baccaredda e assisto le posizioni di D'Alò e Dimaggio.

Signor Presidente e signori Giudici della Corte, intervengo ovviamente tra gli ultimi e per questo non voglio cercare di ripetere ciò che i colleghi vi hanno spiegato e rilevato molto bene. Io mi associo alle questioni a proposte e le sostengo a partire da quella relativa all'Articolo 11. Parlerò poco, però voglio dire che ogni processo, ogni vicenda giudiziaria – lo sappiamo – viene celebrata in nome del popolo italiano e non si tratta solo di retorica, ma di un requisito sostanziale della sentenza che è nulla se non pronunciata in nome del popolo italiano, Articolo 546 del Codice.

Allora, specie se il processo è grande, così importante e delicato come questo, è grande è importante il dovere che ciascuno degli attori del processo si assume proprio verso il popolo italiano.

Primo dovere è quello di applicare correttamente le norme e prima ancora quello di essere e di apparire imparziali, perché mai nessuno possa anche solo immaginare e sospettare che una decisione così grave, così complessa, possa fondarsi su motivi di interesse diversi

dalla necessità di fare giustizia.

L'Articolo 11 è una norma importantissima nel nostro ordinamento proprio per questa ragione, proprio per evitare conflitti di interesse, non solo evitare conflitti di interesse, ma sgombrare il campo da ogni possibile sospetto, da ogni dubbio, da ogni interrogativo. È proprio per questo che è una norma che non lascia spazio a valutazioni, a decisioni, è una norma automatica che serve a garanzia ed ha una indicazione chiara e univoca.

I colleghi che mi hanno preceduto lo hanno già spiegato. Se vi è un procedimento che può coinvolgere un Magistrato, attenzione nel linguaggio giuridico – lo dico per i Giudici Popolari - le parole sono importanti, la norma parla di un procedimento, quindi anche di semplici indagini, non per forza di un processo davanti a un Giudice. Se vi sono anche ipotesi solo di reato, possibilità su cui bisogna fare luce, a occuparsene in questo caso devono essere persone estranee, che lavorano in un'altra sede, persone che non hanno rapporti con quel Magistrato e ancor più che nemmeno possono averne, perché le loro vite lavorative non possono incrociarsi. Non basta cambiare Provincia, cambiare semplicemente Tribunale, la norma impone che si cambi Regione, che si cambi Corte d'Appello, solo così si può essere il più possibile certi che non vi siano cointeressenze.

Io allora mi associo a quanto argomentato dai colleghi di Difesa e mi permetto solamente di segnalarvi una sentenza di Cassazione che, a mio modo di vedere, offre un contributo importante. È una sentenza del 1996, quindi sono passati parecchi anni, ma mi sembra importante perché – ho fatto una ricerca, magari non è completa – per me è l'unico caso in cui si è discusso dell'Articolo 11 a proposito di un disastro. Ulteriore motivo che la rende degna di attenzione è l'autorevolezza dell'estensore, Giovanni Canzio, è la Cassazione, Prima Sezione, 22 ottobre del 1996, numero 5464. Si tratta di un processo legato alle gravissime inondazioni che avevano colpito la Provincia di Alessandria nel 1994, per cui la Procura piemontese aveva aperto delle indagini per verificare se vi fossero state negligenze nell'allertare la popolazione di questo punto e per valutare se alcune concessioni edilizie in zone particolarmente fragili dal punto di vista idrogeologico avessero in qualche modo causato pericoli alla popolazione.

Il caso presenta quindi delle similitudini fortissime con il nostro perché, innanzitutto, anche in quell'occasione, due Giudici vivevano in una delle zone più colpite. Allora, come ora, avevamo una imputazione di disastro, che coinvolgeva un territorio in cui abitavano alcuni Magistrati appartenenti al Tribunale naturale, abitavano e lavoravano ad Alessandria, luogo in cui erano partite le indagini.

Aggiungo: anche a loro si trattava di una vicenda che aveva profondamente colpito le popolazioni, che recava con sé una intensa domanda di giustizia, soprattutto da parte di chi si riteneva coinvolto.

Vi è però un aspetto di grande differenza: ad Alessandria in quell'occasione nessun Magistrato, Onorario o Togato che fosse, si era mai costituito Parte Civile, non aveva nemmeno mai posto una domanda di risarcimento e nemmeno – attenzione – si trattava di Magistrati che avevano un ruolo attivo nell'inchiesta, come invece è avvenuto qua. Semplicemente ad Alessandria i Magistrati lavoravano ad Alessandria e avevano avuto la sventura di abitare in una zona colpita da questo alluvione. Quindi, città molto più ampia del quartiere di Borgo, tutta una città, non un quartiere. Ebbene, sin dalle indagini la Procura di Alessandria ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Milano proprio per il coinvolgimento di questi due Magistrati, proprio azionando l'Articolo 11. Sennonché la Corte di Milano si era rivolta alla Cassazione, diceva la Corte milanese che quei Magistrati Alessandrini in realtà non si erano nemmeno costituiti, che probabilmente non si poteva ipotizzare un danno a loro carico. Tutte considerazioni che nel nostro caso di oggi noi non possiamo fare, non possiamo nemmeno fare, non possiamo nemmeno dubitare di questo. Perché, come hanno detto i colleghi di Difesa, qui dei Magistrati si sono costituiti e hanno lamentato un danno identico a quello che è stato risarcito alle altre Parti Civili.

Ebbene, però, anche in un caso più sfumato, meno netto rispetto al nostro, la Cassazione è stata irremovibile e si tratta – ripeto - dell'unico caso che io reitero a proposito del reato di disastro di cui ci occupiamo. La Cassazione ha detto chiaramente che l'Articolo 11 non consente di distinguere tra situazioni potenziali e situazioni in atto, che non si può in alcun modo fare distinzioni a seconda della costituzione o meno in giudizio da parte del Magistrato. Il processo deve essere trasferito comunque. Allora, a maggior ragione, questo deve accadere nel nostro caso, per questo ringrazio nuovamente i colleghi di Difesa che mi hanno preceduto e che hanno puntualmente ricostruito le ragioni di fatto e di diritto che impongono l'accoglimento della questione.

Signor Presidente e Signori Giudici non voglio addentrarmi nelle altre questioni processuali che ho esposto nei motivi di impugnazione, molto importanti, ma lei ci ha chiesto di soffermarci sulle vicende che potrebbero definire il giudizio e quindi io non mi addentro nella validità, nella utilizzabilità o meno di singoli atti processuali, come farò successivamente. Spenderei però poche parole, se lei lo permette, per illustrare rapidamente due richieste di rinnovazione istruttoria che ho avanzato nell'atto di appello. Ovviamente esse costituiscono in tutto e per tutto un semplice scrupolo di difesa. La questione dell'Articolo 11 è – a mio avviso - decisiva, le richieste istruttorie avrebbero naturalmente senso solo laddove si proseguisse la celebrazione del processo.

Prima richiesta: mira a un nuovo esame del consulente tecnico impiantistico, l'Ingegnere Giuseppe Nano, che in primo grado cosa ha fatto? Ha, in sintesi, dettagliatamente

verificato la reale situazione dell'inquinamento all'esterno dello stabilimento, che ha cercato di far comprendere alla Corte d'Assise come risultanze ambientali, monitoraggi dell'ARPA, quindi degli enti pubblici, campionamenti eseguiti nelle indagini, restituissero una realtà complessa, variegata, condizionata da molti fattori diversi, non di rado indipendenti dal siderurgico, dall'ILVA e dalle aree di competenza soprattutto dei miei assistiti. Questo è stato scritto a pagina 146 dei nostri motivi di Appello.

La Corte d'Assise ha ritenuto che “questa sua ricostruzione del Professor Nano fosse addirittura posticcia - leggo addirittura le parole a pagina 1116 - fallace, perché il Professor Nano non avrebbe mai nemmeno saputo indicare i dati di cui parla, indicare le fonti della propria valutazione”. Bene, signori Giudici, non è così, per avvedersene è sufficiente leggere la relazione del Professor Nano, riprendere le trascrizioni dell'udienza dibattimentale in cui è stato sentito. Se però per voi tutto ciò non fosse sufficiente, vi invito ad ascoltarlo direttamente qui in Aula, come ho chiesto a pagina 148 dell'atto di appello.

Così, altrettanto, ho chiesto a pagina 176/182, vi invito a valutare di risentire voi stessi anche il Professor Angelo Moretto, professore di tossicologia dell'Università di Padova, che ha speso moltissime considerazioni sul pericolo per la salute, sul quando e come possa dirsi esistente un pericolo per la salute. Quali siano le leggi scientifiche sul punto, le conoscenze scientifiche disponibili, perché – e lo dico anche per i Giudici Popolari - ogni Giudice ha il dovere di giudicare secondo la scienza consolidata questi temi, non può certo imporre qualcosa che nemmeno gli scienziati conoscano, o addirittura che disconoscano. Vi faccio solo due esempi: ad esempio la Corte d'Assise ha del tutto ignorato che per gli scienziati i concetti di rischio e di pericolo sono due concetti completamente diversi e che bisogna guardare solo al rischio, quando dobbiamo valutare possibili pericoli per la salute, perché il rischio, solo il rischio, è un concetto scientifico molto preciso e indica non solo l'astratta pericolosità della sostanza, ma anche la sua concreta possibilità di spiegare effetti dannosi.

Ancora la Corte d'Assise ha praticamente inventato tout court rischi collegati a dosi estremamente basse di alcune sostanze indicate nel capo di imputazione. Dosi talmente basse che non esistono lavori scientifici di sorta, o meglio i lavori scientifici in proposito dicono che gli effetti avversi cominciano a dosi molto più alte. Eppure la Corte ha immaginato una legge scientifica su questo, su queste basse dosi, ha superato gli stessi scienziati e ha preteso di ricostruire un danno e lo ha preteso come se fosse oltre ogni ragionevole dubbio, perché anche queste affermazioni hanno concorso a erogare una condanna che richiede superare l'oltre ragionevole dubbio.

Io credo, in definitiva, che è indispensabile fare chiarezza, superare gli equivoci, ricostruire

correttamente la scienza su questo punto, i concetti e le conoscenze proprio della scienza, lasciare gli spazi e allontanare la suggestione, la scienza.

Il mio invito è – dunque - di rileggere con attenzione le parole del Professor Moretto, ma anche di riascoltarlo eventualmente, di riascoltarlo e di chiedergli puntualmente ragione delle sue affermazioni, così che sia fatta piena luce su quanto riferito.

Io concludo associandomi alla questione sull'Articolo 11 già trattata dagli altri difensori, anche dall'Avvocato Centonze che mi ha preceduto e dagli altri che hanno parlato in altre udienze e, in subordine, riportandomi alle richieste di rinnovazione dibattimentale già formulate nell'impugnazione e rimando all'eventuale prosieguo tutte le altre questioni di forma e di merito, quindi anche quelle sull'utilizzabilità degli atti. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie. Volevamo chiedere all'Avvocato Baccaredda se ha per caso questa sentenza per estesa che ha citato, perché abbiamo qualche difficoltà a reperirla sulle banche dati.

(L'Avvocato Baccaredda Boy consegna alla Corte la sentenza in oggetto)

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie. Allora, l'Avvocato Vozza voleva intervenire. Grazie.

QUESTIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie Presidente, grazie Eccellentissima Corte. Prendo la difesa nell'interesse dell'imputato Luigi Capogrosso e ho la fondata ambizione di ritenere che all'esito del mio intervento e soprattutto della vostra ulteriore ponderazione degli atti vi apparirà indubitabile, come nel caso che ci occupa, mediante la reiterata violazione delle norme del Codice di Procedura Penale, si sia prodotto un grave ed irreparabile vulnus al diritto di difesa degli imputati, i quali sono stati privati della possibilità di partecipare alle attività di prelievo, di campionamento e successive analisi, che effettuate inaudita altra parte, in perfetta solitudine dagli organi inquirenti, quindi senza la consapevole presenza dei soggetti interessati dei loro difensori, dei loro consulenti, sono stati dappoi posti a base della sentenza di condanna. Perché le mie non siano parole al vento, partiamo dal dato normativo. Ai sensi dell'Articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, quando nel corso di attività ispettiva o di vigilanza, prevista da legge o decreti, emergono indizi di reato è prescritta l'osservanza delle regole del Codice di Procedura Penale nell'espletamento degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova.

Comprendete bene allora che diventa dirimente individuare il momento della emersione, della manifestazione di quegli elementi che, appalesandosi alla gente operante nel corso della sua attività di natura amministrativa, impongono da quel momento in poi l'osservanza delle regole del Codice di rito. Naturalmente, poiché la questione attiene al diritto di difesa, che trova tutela nella nostra carta fondamentale, nella costituzione, chiaramente l'individuazione, l'identificazione di questo vero e proprio spartiacque tra un'attività meramente amministrativa e un'attività invece che deve rispettare i crismi, i canoni, le regole del Codice di Procedura Penale, non può dirsi o non può pensarsi di natura meramente soggettiva, individuale personalistica, ma deve essere ancorata a dati oggettivi.

Sono intervenute – pertanto - sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che l'espressione “quando emergano indizi di reato”, che pertanto comporta l'applicazione della legge penale, deve intendersi nel senso che il presupposto dell'operatività della norma sia la sussistenza della mera possibilità – mera possibilità - di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge. Mera possibilità.

A questo canone ermeneutico sappiate, e mi rivolgo evidentemente ai Giudici Popolari, perché ciò che sto per dire è chiaramente patrimonio di conoscenza dei Giudici Togati, si è riformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. Allora dobbiamo chiederci quali sono nel caso concreto le norme del Codice di Procedura Penale che dovevano essere applicate e che non sono state applicate. Beh, evidentemente l'Articolo 360. L'Articolo 360 che prevede l'avviso all'indagato della possibilità di partecipare, unitamente al suo difensore e consulente, agli accertamenti tecnici non ripetibili che si andranno a svolgere. È l'Articolo 369 bis, sempre del Codice Penale, che attiene all'informazione dell'indagato sui diritti di difesa.

Guardate, la questione che sottopongo alla vostra attenzione e mi rivolgo ancora una volta alla Giuria Popolare, non è un bizantinismo, non è un inutile esercizio retorico. Attiene all'insopprimibile diritto di difesa dell'indagato, anzi del cittadino. Un risultato – guardate – può essere considerato giusto soltanto se consegue il rispetto delle regole, solo così può essere conformato al diritto. Guardate i Giudici Togati, le altre parti presenti in quest'Aula, avranno sentito questa espressione tantissime volte e talvolta è stata anche abusata nel suo reale contenuto, ma credo che mai come in questo caso invece sia idonea a rappresentare l'importanza esiziale di quello che vado a dirvi. La forma è sostanza. La forma garantisce la corrispondente al diritto di un'attività e del risultato che ne consegue. Una questione in ultima analisi che attiene alla libertà dell'individuo, intesa non soltanto come assenza di costrizione fisica, ma come diritto di

partecipare a una vicenda che mai come in un processo penale e mai come questo processo penale incide in maniera così invasiva sulla sua sfera oggettiva.

Allora dicevamo, Articolo 360: occorre individuare, tratteggiare, lumeggiare la categoria degli atti irripetibili. Ancora una volta, signor Presidente mi scuserà, mi rivolgo evidentemente ai Giudici Popolari, perché sono ben consapevole di esprimere concetti noti a voi e alle altre persone che mi ascoltano in quest'Aula.

Allora, in stretta correlazione con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, sancito dal comma 4, dell'Articolo 111 della nostra Costituzione e del tendenziale divieto di attribuire valore di prova a quelle raccolte unilateralmente tali organi investigativi, contemplato dal successivo comma 5, del medesimo Articolo 111, della carta fondamentale, un accertamento sempre sarà sempre irripetibile quando non può essere nuovamente eseguito in condizioni di effettiva parità tra le parti. Cioè, la nozione di irripetibilità travalica il concetto di non rinviabilità ed attiene anche e soprattutto al canone di non rinnovabilità. Vale a dire la impossibilità di riprodurre l'atto nelle medesime condizioni in cui è stato assunto.

Il tema è quantomai attuale e decisivo, certamente in questo processo, ma direi anche più In generale, in quanto il processo penale contemporaneo – sappiate – è in qualche modo dominato dal sapere scientifico e in questa vicenda processuale ne avete la prova plastica, la prova concreta, fisica di quello che sto dicendo, che comporta però uno spostamento del baricentro processuale verso la fase delle indagini, i cui risultati vengono poi proiettati nel dibattimento. Ed allora appare in tutta la sua evidenza l'importanza di garantire all'indagato la possibilità di partecipare all'espletamento di quegli atti che non potranno essere ripetuti e che, proprio in ragione della loro irripetibilità, vengono assunti poi dal Giudice del dibattimento per addivenire alla sua decisione. In questo caso di condanna.

Si osservi inoltre che gli accertamenti di cui si verte in questa nostra vicenda processuale sono per lo più a carattere distruttivo. Il campione analizzato, si pensi al topsoil, si pensi ai fumi prelevati dal camino, viene sottoposto a una serie di trattamenti che non lo rendono più analizzabile.

Ma non è soltanto questo, perché – guardate - è di solare evidenza come in tema di reati ambientali quella valutazione, quell'analisi necessariamente si riferisca a quel determinato campione, prelevato in quelle determinate circostanze di tempo o di luogo, per loro natura ontologicamente uniche e irripetibile, perché soggetti a modificazione ad opera di fattori climatici, ad opera di variazione del processo produttivo, di fatti accidentali, di un naturale processo di degradazione.

Allora pensiamo in questo processo al prelievo e all'analisi dei tessuti degli animali abbattuti. È

un'autopsia, è il paradigma dell'accertamento tecnico irripetibile, chiunque frequenti queste aule sa perfettamente cosa accade in tema di responsabilità medica allorquando si procede all'autopsia non in questo caso di un essere umano. Ma il procedimento è lo stesso, la legge scientifica è uguale, quella processuale anche, non è un esame che possa utilmente ripetersi in effettiva condizione di parità delle parti e quindi deve – non può – essere consentito all'indagato di parteciparvi, anche attraverso il suo difensore e il suo consulente.

La questione, peraltro, non riguarda evidentemente soltanto le analisi, ma anche gli accertamenti e i prelievi, perché anche l'attività di repertazione necessariamente presuppone particolarmente competenze tecniche e scientifiche, perché presuppone l'applicazione e l'individuazione di specifiche norme tecniche, per lo più di carattere sovranazionale. Quindi presuppone una particolare preparazione che involge la competenza di saperi extragiuridici ai fini della individuazione delle linee guida, ovvero delle buone pratiche.

Ma d'altro canto - e sul punto concludo - è la stessa Corte d'Assise, con l'ordinanza del primo marzo del 2017, lo vedrete a pagina 29, qualifica gli atti di cui sto modestamente discettando come accertamenti di carattere irripetibile. Ma lo fa in una visione monca, parziale, ai soli fini dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento, ma non del riconoscimento delle garanzie difensive.

L'altro elemento dell'endiadi qual è? Abbiamo detto l'irripetibilità dell'atto e spero di aver fugato ogni dubbio, l'altro elemento – dicevamo – è l'individuabilità degli indagati. Tenete presente che l'obbligo dell'avviso, ai sensi dell'Articolo 360 del codice di rito, sussiste anche nei confronti di quel soggetto che pur non formalmente iscritto nel registro degli indagati risulti comunque raggiunto da indizi di reità.

È chiaro che ancora una volta si tratta di una norma di salvaguardia e di civiltà giuridica. Cioè, il nostro ordinamento processuale non può far dipendere l'esercizio delle garanzie difensive ad opera dell'indagato da una scelta discrezionale, auspico sempre non arbitraria dell'ufficio di Procura. Sostanzialmente, il diritto di difesa non può esplicitarsi o meno soltanto in ragione di un adempimento formale rimesso alla esclusiva ed insindacabile scelta del Pubblico Ministero ed è per questo che l'avviso va necessariamente notificato non soltanto a chi è iscritto, perché questo è il dato formale che consegue a quella scelta di cui abbiamo parlato, ma anche a chi obiettivamente risulti raggiunto da indizi di reità, ossia anche nei confronti di colui il quale sia individuabile.

Ed allora, premesso che personale ARPA e A.S.L. svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di Polizia Giudiziaria, sarà sufficiente ripercorrere in maniera davvero sintetica gli atti susseguitesesi nel tempo, per avvedersi come sin dagli albori, sin

dagli esordi di questa attività investigativa fosse agevolmente individuabile l'indagato cui rivolgere l'avviso e al quale consentire la partecipazione agli atti.

Tenete presente che lo stesso Giudice di primo grado, in uno dei rari momenti, se non unico, del riconoscimento dell'attività dei difensori, ha ritenuto corretto – e faccio riferimento sempre all'ordinanza del primo marzo 2017, alla pagina 26 – la ricostruzione cronologica che mi accingo ad esporvi.

Allora l'ARPA, in data 17 maggio 2007, iniziava la campagna di campionamento di monitoraggio in continuo per la rilevazione di diossine e furani presso l'impianto di agglomerazione dello stabilimento siderurgico di Taranto. All'esito di tale attività, che comprendeva evidentemente prelievi e campionamenti, inviava alla Procura della Repubblica di Taranto una serie di relazioni preliminari. Ne conseguiva una nota della Procura del 5 luglio del 2007, 5 luglio 2007, con la quale la Procura della Repubblica invitava l'ARPA a inviare copia delle relazioni conclusive e segnalare fatti di reato.

È chiaro che almeno da questo momento in poi la Procura consapevolmente affida ad ARPA un incarico di consulenza tecnica ai fini dell'accertamento e della verifica di una ipotesi di reato. ARPA riscontrava questa nota con missiva del 9 luglio del 2007, segnalando l'attività svolta e gli esiti che ne erano conseguiti e attenzione, perché dal confronto di questi esiti ARPA – e siamo al 9 luglio 2007 - assumeva la identità del cosiddetto fingerprint, cioè l'impronta digitale delle diossine rilevate come emesse dal Camino E/312 dell'impianto di agglomerazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e di quelle rinvenute nel topsoil di via Machiavelli. Cioè, ARPA sostanzialmente dice alla Procura: “Guardate che a mio avviso - attiene al merito evidentemente il fatto che noi riteniamo di aver dimostrato che così non era effettivamente, ma non è argomento che ci interessi adesso, adesso ci interessa focalizzare l'attenzione sulla circostanza certa, storica, fattuale, documentale che ARPA dice alla Procura - le diossine che trovo al quartiere Tamburi, precisamente a via Machiavelli, sono le stesse, hanno la stessa impronta digitale di quelle emesse dal Camino E/312 dell'ILVA”.

Guardate, è tanto avvertita, è tanto evidente, è tanto plateale la necessità di far partecipare i soggetti nei cui confronti, a questo punto, evidentemente già emergevano indizi di reità, secondo la prospettazione accusatoria, che la stessa ARPA nella nota del 23 agosto 2007 scrive: “Sarebbe necessario ripetere tali prelievi e relative analisi - lo scrive l'ARPA alla Procura della Repubblica - in modo da garantire i diritti difensivi della parte e la conseguente possibilità di utilizzare i risultati a scopo probatorio”. L'organo amministrativo che sa che a fronte di determinate circostanze si deve fermare e deve attuare le regole, rispettare le norme del Codice di Procedura Penale, si rende parte diligente e lo rappresenta alla Procura della Repubblica. Voi penserete a questo punto:

“Va bene, la Procura raccoglie l’invito e dispone in conformità”.

Assolutamente no, non accadrà all’esito di questa nota e non accadrà negli anni successivi, perché il modus operandi – non a caso ho parlato di reiterata, sistematica violazione delle norme del Codice di Procedura Penale, in questo caso dell’Articolo 360, come vi ho detto – che caratterizzerà tutti gli accertamenti tecnici e irripetibili delegati dalla Procura ed effettuati da ARPA, A.S.L. e da altri enti di controllo.

Guardate, ma talmente – a mio avviso – è pacifica la consapevolezza da parte degli inquirenti che si sia in presenza di elementi sufficienti per ipotizzare – ricordate la Cassazione a Sezioni Unite, mera possibilità – la fattispecie di reato, che la Procura della Repubblica di Taranto emette una delega di indagini, in data 6 marzo 2008.

Presidente, mi permetterò - all’esito del mio intervento - di produrre la documentazione che produssi già alla Corte d’Assise nel corso dei diversi interventi. Sono tutti atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, evidentemente è solo funzionale all’esposizione che sto effettuando e al reperimento degli atti stessi.

Dicevo: il 6 marzo del 2008, la Procura della Repubblica di Taranto, all’esito del recepimento delle relazioni di ARPA di cui abbiamo parlato, delle informative della Questura di Taranto del 6 febbraio 2008, in cui si segnalava attività di pascolo e quindi la presenza di ovicapri a ridosso dell’ILVA; all’esito delle denunce dell’Associazione Peacelink e delle dichiarazioni rese da Marescotti Alessandro e Mottolese Pietro, all’esito di tutta questa attività prescrive all’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale di effettuare verifiche tecniche - testualmente - sui generi alimentari prodotti, quindi latte e prodotti derivati, carne, generi elementari prodotti nell’intorno dello stabilimento industriale e comunque nell’area industriale di Taranto, per verificare se presentino tracce di inquinamento da diossina o da altre sostanze parimenti pericolose per la salute pubblica.

Bene, allora qui è evidente che siamo ormai al di fuori del recinto dell’attività amministrativa che – diciamo così - deborda in quella di indagine, perché sono emersi in quel momento, sono emerse determinate circostanze, sono emersi determinati indizi. Perché siamo in presenza di un’attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica e consistente in accertamenti tecnici irripetibili. Guardate che persino la Corte d’Assise, pur nella sua visione draconiana delle eccezioni difensive, dinanzi a questa nota non può che ammettere che di delega di indagini si tratti. Però, c’è sempre un però, la qualifica, una delega di indagini in senso esplorativo.

Bene, non credo che l’utilizzo di espressioni – per così dire – originali possa però depotenziare il dato certo, incontrovertibile e incontroverso che emerge dalla semplice lettura di questa nota.

Vedete - e mi rivolgo ancora una volta ai Giudici Popolari - in diritto esiste il principio di conservazione degli atti, in questo caso però diciamo che più che al principio di conservazione degli atti, abbiamo assistito alla strenua quanto vana difesa di atti nulli ed inutilizzabili. Seguivano ancora altre interlocuzioni, tra le quali vorrei soltanto rilevare quella ad opera della A.S.L., del 10 aprile 2008, in cui si comunica alla Procura la data di inizio dei prelievi dei tessuti degli animali abbattuti, l'autopsia di cui vi parlavo, ma ancora una volta tutto questo esclude gli indagati o i potenziali indagati, o coloro i quali comunque dovevano essere individuati e gli accertamenti continuano a svolgersi in algida solitudine. In ultimo, in data 19 giugno 2008, addirittura, interveniva una denuncia a firma del funzionario Dottor Roberto Giua, per il reato di cui all'Articolo 674 del Codice Penale.

Allora, è chiaro, le indagini vertevano senza ombra di dubbio su una ipotesi di reati consistenti nello sversamento di sostanze inquinanti ad opera dello stabilimento industriale di Taranto e mi chiedo, posto che evidentemente i complessi industriali non sono imputabili in quanto tali: esisteva la possibilità, la mera possibilità di individuare almeno dal 5 luglio del 2007 la persona a cui in ipotesi attribuire tali reati? Ma tale possibilità non sussisteva neanche il 9 luglio del 2007, quando ARPA dice: "Attenzione, il fingerprint, l'impronta digitale, i congeneri di diossina che trovo nei quartieri Tamburi sono gli stessi dell'impianto dell'ILVA", neanche allora? E neanche il 23 agosto 2007, quando ARPA scrive: "Attenzione, se vogliamo utilizzare questi risultati, dobbiamo fare i prelievi e le analisi in contraddittorio, altrimenti non avranno alcun valore probatorio". Allora, nel momento in cui un ente pubblico assume l'identità, vera o presunta, reale o fallace, questo attiene al merito, ma nel momento in cui si determina in tal guisa, esiste o non esiste la possibilità di cui abbiamo parlato? È individuabile o no il soggetto cui eventualmente attribuire tali condotte illecite?

Uno a caso, il direttore dello stabilimento, che tale era ininterrottamente dal 1996, peraltro già in precedenza imputato per reati di cui all'Articolo 674, aveva o non aveva l'Ingegnere Capogrosso il diritto di partecipare a questi atti? Questi atti che sono stati riversati nel dibattimento e recepiti in una sentenza che lo condanna a ventuno anni di carcere, con delle prove preconfezionate. Ovviamente, per preconfezionate, intendo realizzate senza il doveroso e necessario contraddittorio, ci mancherebbe altro!

Però guardate che la posizione dell'Ingegnere Capogrosso assume contorni kafkiani, perché non soltanto era individuabile, l'Ingegnere Capogrosso era stato concretamente individuato dalla Procura e lo era stato dal 10 aprile del 2008. Non voglio tediarvi ripercorrendo i documenti che vi depositerò, voglio soltanto dirvi che il procedimento odierno, il 938/10, numero Procura, sfociato in questo giudizio, proveniva dal numero 1749/2008,

modello 44, conseguente a un esposto del Dottor Merico, pediatra e Presidente della Associazione Bambini contro l'inquinamento, corredato da rapporti di prova ed analisi in ordine alla positività alla diossina del latte materno prelevato da tre puerpere. Leggerete negli atti che vi depositerò come sulla copertina di questo fascicolo sia scritto: "Visto a modello 21, per Articoli 439 e 452 – avvelenamento colposo, lo dico ovviamente per i Giudici Popolari – a carico di Capogrosso Luigi da generalizzare", subito sotto una data, 10 aprile 2008. Ancora più in basso: "12, 10, gennaio 2010", scarsamente intelleggibile. La questione è stata doverosamente rappresentata alla Corte d'Assise di Taranto, la quale ha sostenuto in realtà che la prima data, ossia il 10 aprile 2008, attiene alla data del commesso reato, 12 gennaio 2010 invece alla iscrizione.

Bene, se noi dovessimo dare credito e condividere questa impostazione, dovremo anche ritenere che la Procura della Repubblica di Taranto, nel mentre si susseguivano incessanti i campionamenti, i prelievi, le analisi, le ispezioni, nel mentre accadeva tutto questo, riceve un esposto nel 2008 da un noto pediatra tarantino, Presidente di quell'associazione e per due anni, per due anni non fa nulla, neanche un'attività di indagine. È verosimile?

Ma ancora - e sul punto concludo - vedrete ancora una volta che sulla copertina invece del fascicolo 938, per Capogrosso Luigi sia indicato: "Scadenza termini 25.11.2008". Il che, calcolando a ritroso i termini delle indagini preliminari, riporta, conduce esattamente a quel 10 aprile di cui vi ho parlato.

Segnalo, ma davvero per indicem, sul punto che erra la Corte d'Assise quando invece per depotenziare l'eccezione proposta dalla Difesa effettua lo stesso calcolo, ma dimentica di considerare il periodo di sospensione feriale dei termini, che all'epoca dei fatti peraltro consisteva in 45 giorni.

Ma vi è di più. Tale... Come dire, la furia iconoclasta nella Corte nel ricettare le eccezioni della Difesa, che addirittura non ritiene di accedervi neanche – signor Presidente, eccellentissima Corte d'Assise di Appello – per quelle attività di carattere certamente irripetibili compiute anche dopo quella che la stessa Corte ritiene la formale iscrizione dell'Ingegnere Capogrosso. E sì, perché la Corte opina che l'Ingegnere Capogrosso sia stata iscritto il 28 gennaio 2010. Ebbene, in data 23 febbraio 2010, un mese dopo quello che lo stesso Giudice di prime cure ritiene essere lo spartiacque per la individuazione dell'indagato Capogrosso. Il 23 febbraio 2010, dietro conforme decreto di ispezione del Pubblico Ministero, i consulenti della Procura, coadiuvati dal personale dell'Ispettorato del Lavoro, effettuano una ispezione nel reparto agglomerato, procedono a prelievi. Questi campioni, in data 18 marzo 2010, consegnati all'ARPA, in data 18 marzo 2010 il Pubblico Ministero ne chiede l'analisi chimica. Ma ancora una volta nessun avviso,

nessuna informazione, nessuna possibilità di difendersi, nessuna possibilità di interloquire, di fornire un contributo.

Su questo francamente, poi mi aiuterete a comprendere il significato che sfugge alle mie notoriamente modeste capacità, dell'ordinanza emessa dalla Corte il 20 giugno 2017, dove ritiene di neutralizzare l'eccezione sostenendo che l'incarico di consulenza era stato conferito prima dell'iscrizione, che francamente mi pare argomentazione del tutto inconferente e che poi trattavasi di un atto di iniziativa di Polizia Giudiziaria. Ma anche di questo – devo dire – non riesco a farmene una ragione, considerando che l'abbiamo visto, lo vedrete, lo riconsidererete nuovamente, in realtà è l'esplicazione, l'attuazione, l'esecuzione di un preciso ordine del Pubblico Ministero.

Allora, concludendo, sperando di non essere stato eccessivamente didascalico e compilativo, se questo è il percorso e questo è, lo riverificherete, l'avete già fatto, lo rifarete, qual è la ricaduta processuale delle violazioni che vi ho rappresentato. Sono queste: è causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale, la cui osservanza nell'Articolo di attività ispettiva e di vigilanza è prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato. Quindi la violazione di quella disposizione, dell'Articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale comporta la inutilizzabilità, ossia di quei prelievi, di quei campionamenti, di quelle analisi, di quelle valutazioni il Giudice non può tener conto. Ma vi è di più, perché dicevamo la norma applicabile violata, Articolo 360. "L'omissione dell'avviso all'indagato, alla persona offesa e ai difensori, gli accertamenti tecnici irripetibili integrano una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima deliberazione della sentenza di primo grado".

Qui consentitemi una puntualizzazione, che non voglia apparire come autodifesa, perché noi non dobbiamo difendere i nostri comportamenti. Noi nel processo abbiamo cercato di svolgere al meglio delle nostre capacità una funzione sacra, quale è quella del difensore, consentitemi però questa annotazione davvero telegrafica. L'eccezione di nullità derivante dall'omesso avviso, ex Articolo 360, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado". Cioè, cosa significa? Significa che anche in discussione in primo grado, all'esito delle 350 e rotte udienze, io avrei potuto ponderare l'andamento del processo e poi decidere se proporla o meno.

Noi, in ossequio a un atteggiamento leale, abbiamo deciso di prospettare questa come una questione preliminare. Scusate la puntualizzazione allo sfogo, però quando si viene definiti abusatori del processo, un processo che senza la nostra fattiva collaborazione non si sarebbe mai svolto in quei termini e con quei ritmi sia chiaro, perdonate lo

sfogo... Quindi, dal combinato disposto di questi due canoni, inutilizzabilità per violazione dell'Articolo 220, disposizione di attuazione e 306 codice di rito, valutato il principio di propagazione delle nullità previsto dall'Articolo 185 del Codice di Procedura Penale e considerato altresì che l'accertamento delle responsabilità dell'imputato si fonda proprio su quegli elementi pacificamente inutilizzabili, discende - anche alla luce dell'insegnamento della Cassazione Penale, Sezione III, la sentenza che vi ha esibito in copia il collega Annicchiarico alla scorsa udienza, numero 28371 del 2013, la nullità della sentenza impugnata.

Sul tutto ho terminato, vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie.

AVVOCATO V. VOZZA - Vorrei soltanto - Presidente – sviluppare, ma qui sarò brevissimo, la questione dell'omesso rinvio per legittimo impedimento.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Ah, va bene.

AVVOCATO V. VOZZA – Qui sarò veramente oltremodo sintetico.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Sì. Volevo soltanto avvisare che dopo il suo intervento la Corte farà una breve pausa. Un'altra cosa ci tengo a dire, in modo da togliere anche il vostro imbarazzo. Capisco la amarezza che dimostrate quando richiamate alcuni passi della sentenza in cui le espressioni possono apparire eccessive e anche ultronee rispetto al tema decidendum, comunque volevo soltanto significarvi che davanti a questa Corte nessuno è abusatore del diritto, nessuno è abusatore del processo, ognuno fa il proprio mestiere e quindi ognuno viene rispettato per il ruolo che ha. Quindi siate molto sereni, possiamo tranquillamente trattare tutte le questioni che ritenete debbano essere trattate, ma senza... Diciamo che il primo grado è il primo grado, per chi lo ha fatto per un po' di anni sa perfettamente anche quali sono le tensioni, personalmente forse ho fatto polemica con i miei contraddittori soltanto in pochissime occasioni, ma non siamo abituati a fare polemiche né nelle sentenze e né nella trattazione. Quindi, direi che possiamo archiviare quel capitolo e discutere delle questioni sia in diritto che in fatto senza alcun pregiudizio, senza alcuna necessità di dover dimostrare qualcosa o il contrario. Noi siamo molto sereni sotto questo profilo. Sono stato chiaro, vero?

AVVOCATO V. VOZZA – Chiarissimo, Presidente, la ringrazio. Peraltro la nostra precisazione non fa altro che confortare una nostra convinzione, quindi siamo assolutamente certi che la Corte valuterà la questione in generale, ma in questo caso i nostri interventi e i nostri comportamenti con assoluta serenità e imparzialità del giudizio. Su questo non abbiamo davvero nessun dubbio, nessun retropensiero, assolutamente.

Dicevo: anche io sono vittima, come l'Avvocato Perrone, dell'ordinanza del 27 gennaio del 2020, mediante la quale la Corte d'Assise rigettava la richiesta di rinvio per legittimo

impedimento per il successivo 4 febbraio.

Vedete, vi ha già parlato il collega delle coordinate di diritto cui attenersi, è un provvedimento a nostro avviso errato, è un provvedimento che si risolve in una sterile didascalica elencazione di principi di diritto, a mio sommosso avviso travisati in parte e in parte citati in maniera inconferente. Vorrei soltanto fornirvi qualche dato di esperienza, perché possiate valutare nella sua pienezza la questione. Tenete presente che l'accoglimento della nostra istanza avrebbe comportato la soppressione di una delle circa 350 udienze, l'unica volta in cui io e il collega Perrone abbiamo avanzato una istanza di rinvio per concomitante impegno professionale. Peraltro, con udienza successiva calendarizzata al giorno seguente, cioè non avrebbe in alcun modo comportato alcuna stasi, né un reale allungamento dei tempi del processo. Noi riteniamo che questa decisione abbia poi concretamente mutilato il diritto di difesa dei nostri assistiti e questo perché? Perché il 4 febbraio del 2020 si sarebbe celebrata, se ho ben contato, la centottantacinquesima udienza di questo processo, centottantacinquesima udienza e a tutte le precedenti - credo di non sbagliare se non dico tutte, ma se non sono tutte sono la stragrande maggioranza, io e il collega avevamo partecipato.

D'altro canto, quali sono i due termini della questione? L'uno l'odierno processo, basterebbe ovviamente considerare la ponderosità del fascicolo del dibattimento, anche soltanto per intuire, oltre che per apprezzarne la complessità; l'altro era un processo in primo grado, che vedeva il mio assistito imputato dei reati di omicidio colposo plurimo e omissione o rimozione dolosa di cautele atte a prevenire gli infortuni sul lavoro, in primo grado aveva riportato una condanna a sei anni di reclusione. Sei anni di reclusione significa – lo dico evidentemente a beneficio dei componenti popolari della Corte - carcere, per sei anni di reclusione non sono previste e né ammesse misure alternative alla detenzione, significa scontarli in una cella. Va bene? In Appello, grado nel quale eravamo intervenuti io e il collega, all'esito di una sentenza – ma questo ve lo dicò soltanto perché anche da questo dato credo si possa comprendere la complessità della vicenda – di 414 pagine, la Corte d'Appello di Taranto assolveva Capogrosso Luigi dalle imputazioni di omicidio colposo, derubricava il reato di cui all'Articolo 437, comma 2, ritenendolo nella forma e nella declinazione di cui al I comma già prescritto prima della sentenza di primo grado. Questo significa che conseguentemente la Corte d'Appello di Taranto revocava le statuizioni civili, ossia 600.000 euro di provvisoria da corrispondere a I.N.A.I.L., oltre 28.000 euro di spese legali e quant'altro.

Anche quel processo di appello era stato faticoso e laborioso, si era articolato in undici udienze, nel corso delle quali avevamo depositato due istanze di ricusazione del Collegio peritale, sia detto per inciso entrambe accolte e nel corso del quali si erano anche svolte

due perizie.

Allora e concludo davvero: se il difensore non è un inutile orpello, se non è un convitato di pietra, ma se è il presidio della garanzia, della libertà e del diritto di difesa del cittadino, tanto può esserlo soltanto se è consapevole e informato.

Allora io vi chiedo: in questa vicenda, in questa situazione, con questi due processi straordinariamente complessi, straordinariamente difficili, sarebbe stato utilmente possibile nominare nell'uno o nell'altro un sostituto processuale, del quale in questo processo e in quello non c'eravamo mai avvalsi, perché siamo stati sempre presenti, qui e lì. Sarebbe stato tutelato il concreto esercizio del diritto di difesa con la presenza di un costituito, necessariamente per quanto bravo e diligente, che necessariamente non poteva possedere un patrimonio di conoscenza di chi invece le udienze le ha vissute, di chi invece ha partecipato all'esame, al controesame, alle questioni, come avete visto e come vedrete. In ultima analisi, vi sareste sentiti tutelati voi nella stessa vicenda ad essere assistiti da un delegato? Qual è la soluzione più giusta: quella adottata dalla Corte d'Assise di Taranto, o il rinvio di una delle 350 udienze al giorno successivo?

Vi ringrazio per la pazienza, ho concluso. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Allora, come anticipato prima, facciamo una pausa di dieci minuti, un quarto d'ora.

Il processo viene sospeso alle ore 12:12 e riprende alle ore 12.36.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Accomodatevi.

AVVOCATO F. CENTONZE – Praticamente, scusi, solo per nominare sostituto processuale l'Avvocato Urso. Buongiorno a tutti, grazie.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, chiedo scusa, sono l'Avvocato Lisco, ho ricevuto una delega orale in favore di Dinoi, da parte dell'Avvocato Pesare e Armando Pasanisi. Grazie.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Presidente, approfitto anche io, perché tra poco dovrò assentarmi, l'Avvocato Baccaredda nomina come sostituto l'Avvocato Nomina sostituto l'Avvocato Urso. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Avvocato Annicchiarico, prego.

QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHARICO

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente e signori della Corte, vi parlerò di una questione di nullità che afferisce il Responsabile Civile Riva Forni Elettrici, del quale io

sono l'unico difensore di fiducia. Allora, la questione giuridica mi ha – devo dire – molto appassionato e quindi ho fatto un lavoro di approfondimento sia con riferimento alla giurisprudenza di legittimità e sia con riferimento a quella giurisprudenza di merito, che era il sottostante sul quale poi si poggiano tutte le sentenze della Cassazione e ho fatto anche un approfondimento dottrinario e vi dirò perché secondo me poi l'approfondimento dottrinario, in questo caso specifico, costituisce un contributo notevole per riuscire a interpretare quello che è stato l'unico equivoco che si è creato in questa giurisprudenza.

Ora, a beneficio di tutti, spiego la questione in maniera spero semplice e sintetica, anche perché la questione non è particolarmente complicata, ma merita qualche minuto di attenzione.

L'Articolo a cui facciamo riferimento è l'Articolo 86, del Codice di Procedura Penale. Dice il Codice di Procedura Penale: “La richiesta di esclusione del Responsabile Civile può essere proposta dall'imputato, nonché dalla Parte Civile, dal Pubblico Ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. La richiesta può essere proposta altresì dal Responsabile Civile che non sia intervenuto volontariamente - quindi quando non viene lui - anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa, in relazione a quanto previsto dagli Articoli 651 e 654”. Vedrete che nel codice ci sono altre situazioni nelle quali le questioni delle Parti Civili, le questioni dell'azione civile nel processo penale, le questioni della presenza di questa figura proprio del Responsabile Civile sono tutte questioni che vengono trattate in un certo modo, perché il vero protagonista è l'azione penale, non è l'azione civile. Non è questa la sede deputata espressa per esercitare i diritti delle Parti Civili, delle persone offese, dei danneggiati. Si dice che questa è una sede eventuale dove puoi decidere di costituirti Parte Civile, ma la sede primaria è davanti al Giudice Civile, dove tutti i diritti possono essere azionati. Quindi questo comporta tutta una serie di norme specifiche e di limitazioni a volte che riguardano questo tipo di figure. Cioè, non è un caso che già l'Articolo successivo dice: “Quando c'è un giudizio abbreviato, c'è l'esclusione automatica del Responsabile Civile”. O troviamo altri casi in cui, per esempio, quando c'è la richiesta di giudizio abbreviato la Parte Civile può decidere di uscire e di dire: “Non accetto il contraddittorio perché non è questa la sede migliore”.

Questa è un po' la ratio sottesa a tutte queste norme che ci dicono che o la Parte Civile o il Responsabile Civile possono esserci o possono non esserci.

Perché vi ho fatto questa premessa? Perché questa norma è chiarissima e tutte le sentenze sono nel senso che spiegano quali sono le categorie delle prove che sono potenzialmente pregiudizievoli per il Responsabile Civile. Questa è una decisione che viene presa normalmente nella prima udienza dibattimentale, in cui i Giudici ancora non fanno

nulla, se non ciò che gli era arrivato perché è stato trasmesso e veicolato nel fascicolo del dibattimento. Cioè, quelle prove che si sono formate nel contraddittorio dalle parti, ma prima del dibattimento. Succede... Come avete visto l'Avvocato Vozza, non è un caso che io oggi parlo dopo dell'Avvocato Vozza, perché vi ha parlato di questi atti irripetibili. Quelli, per esempio, sono altri atti che entrano direttamente nel fascicolo e sono atti che si formano nel contraddittorio delle parti. Quindi, qui si fa riferimento a che cosa? Si fa riferimento a quelle prove che si formano prima, che si formano nella fase delle indagini preliminari. Che cosa succede? Succede che se c'è una prova che si è formata prima della citazione del Responsabile Civile, il Responsabile Civile ha questa facoltà, cioè non è uno dei casi in cui può essere escusso d'ufficio, questo è un caso in cui è il Responsabile Civile che dice: "Io ho guardato gli atti, perché sono stato citato evidentemente", perché il Responsabile Civile per entrare deve essere per forza citato e il principio basilare che dovete tenere presente è che per arrivare il Responsabile Civile nel processo penale ci deve stare per forza una Parte Civile già costituita nel processo penale. Quindi, ci deve essere stato già l'esercizio dell'azione penale, cioè una imputazione a carico delle persone, ci deve essere stata già una costituzione di Parte Civile e il Responsabile Civile diventa tale quando c'è la citazione e lo tocca, cioè mi arriva la citazione. Da quel momento sono stato toccato dalla citazione, posso anche decidere di non costituirmi volontariamente, di non costituirmi proprio nel processo, ma sono diventato Responsabile Civile.

Quindi, quando vedete un Responsabile Civile, che è quello che risponde economicamente per i fatti addebitati all'imputato, c'è prima una Parte Civile per forza. Lui può intervenire spontaneamente nel processo e quello è il caso di intervento volontario. Cioè, io mi costituisco direttamente, ma in questo caso, lo dice prima, l'abbiamo letto prima l'86, non ti puoi avvalere di questa facoltà. Se invece sei stato citato e guardi - come nel caso di specie - che c'è stato un enorme, enorme incidente probatorio, cioè ci sono state la perizia chimico impiantistica, la perizia epidemiologica, tutta nella fase delle indagini preliminari, ti hanno citato come Responsabile Civile, in quel caso tu dici: "Io vedo delle prove che si sono formate, che sono delle prove nel contraddittorio delle parti, alle quali io ontologicamente non ho potuto partecipare, perché nella fase delle indagini preliminari esiste la persona offesa che può partecipare, esiste l'indagato che può partecipare, ma non esiste il Responsabile Civile, perché mentre la persona offesa si trasforma e diventa poi Parte Civile nel processo, non esiste l'omologo. Cioè, il Responsabile Civile non ha un qualcosa nel procedimento che si trasforma in Responsabile Civile. Il Responsabile Civile nasce ontologicamente con una richiesta risarcitoria di una Parte Civile che si è già costituita nel processo. Questo è un dato

fondamentale e che dovete tenere a mente per risolvere questa questione.

Perché vi dico questo? Nel caso di questo processo era andato tutto in maniera assolutamente lineare. Perché udienza preliminare, Dottoressa Gilli, aveva la Dottoressa Gilli i trecento faldoni di partenza, compreso l'incidente probatorio con le perizie, quelle due a cui ho fatto riferimento. Io sono intervenuto all'udienza preliminare, ho citato l'86, ho detto: "Io non accetto il contraddittorio perché si è creata una prova – dice la giurisprudenza – potenzialmente pregiudizievole". Cioè, il giudizio del Giudice non deve essere neanche un giudizio che deve entrare nella valutazione concreta dell'effettivo pregiudizio ai danni del Responsabile Civile che lo sta eccependo. "Deve – dice la giurisprudenza – il Giudice constatare l'esistenza di quella prova potenzialmente pregiudizievole". Punto!

Ma non è un favore che viene fatto al Responsabile Civile. C'è la norma, il codice che lo prevede. Ricordatevi le mie premesse: non siamo nella sede deputata delle questioni civilistiche. In questo caso specifico e non vi annoio con le sentenze che ho letto della Corte Costituzionale su cui si basavano tutti questi principi, stiamo parlando di sentenze del '76, ve le risparmio tutte, ma il concetto che dovete poi prendere è questo: c'è un Responsabile Civile a cui è stata data la facoltà di accettare o meno il contraddittorio, pur in presenza di prove che si sono formate prima del suo arrivo nel processo. Quindi là lui sceglie. Ho letto Cordero, bellissimo, quando scrive Cordero è difficilissimo da seguirlo, però è stato un passaggio bellissimo, perché faceva tutto un ragionamento di convenienza, che diceva: "Sì, valuta bene quello che devi fare, perché effettivamente te ne puoi andare (dice lui), però forse è meglio esserci e difenderti". Faceva un ragionamento pragmatico, ma dava proprio l'idea della facoltà del Responsabile Civile. Puoi accettare o non accettare, è una tua scelta. Hai questa facoltà? Te la offre il codice e io là ho scelto, ho detto: "Non accetto". Ma non accettare questo contraddittorio in questo processo non significa che la Riva Forni Elettrici scappa via e non potrà mai essere oggetto di un'azione civile. Anche il giorno dopo le stesse parti potevano attivare il giudizio civile, perché non è una tutela dal punto di vista dell'azione civile e dei diritti delle Parti Civili. Si dice semplicemente: non è la sede adatta se il Responsabile Civile lo eccepisce, non lo vuole. Si tornerà alla Corte d'Appello, Sezione Civile se fosse stato un Appello; un Tribunale di primo grado, se fosse stato un primo grado, davanti ad altri Giudici. Quindi questo dice il codice e fin qua, perdonatemi, ma era tutto veramente semplicissimo, perché era così.

Voi avrete sentito parlare, noi l'abbiamo citata nell'atto di appello, l'abbiamo anche riportata per stralci, ma l'avete sentita su tutti i giornali e tutti i telegiornali, perché quando c'è stato il crollo del Ponte Morandi è successa la stessa cosa. Il Responsabile Civile si è presentato, l'avevano citato, era stata fatta anche là una perizia, ha detto: "Scusate, io

non ci voglio partecipare” e non ci ha partecipato. E lì si inizia ad innestare un processo poi di complicazione inutile, assolutamente inutile, che però poggia su alcune frasi, pezzi di frasi, di massime di sentenze, che a volte... Tipo la Montemurro neppure nella motivazione aveva riportato quello che poi attribuiscono altre sentenze a quella Montemurro.

Mi spiego meglio e cerco di essere un po' più chiaro. Qual è il problema? Il problema è che alcune di queste sentenze, ne posso prendere una, qua le ho tutte, non esiste una sentenza che non ho letto. Dice, prendiamo questa del 2016, la 39.028: “Il Responsabile Civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'Articolo 86, comma II, ad essere estromesso dal processo penale – udite – qualora... (non qualora sia stata acquisita una prova pregiudizievole prima del suo intervento, che bastava perché era la norma, non si capisce la ragione per la quale c'è stata una volta una penna in Cassazione che ha scritto questa frase che dice) ...qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione a un incidente probatorio”.

Apriti cielo! Sapete perché apriti cielo? Perché io ho pensato: ma vuoi vedere che c'è stato... Ecco perché ci siamo fatti spedire da tutti gli Avvocati d'Italia, dove non trovavamo il merito, le sentenze di merito, per andare a capire il sottostante. Perché ho detto nella mia testa: ma vuoi vedere che esiste un caso nel quale si è verificata l'unica situazione possibile? E quale sarebbe questa situazione possibile, mi hanno chiesto i miei? Ho detto: “L'unica soluzione è che sia stato fatto un incidente probatorio nel corso di un'udienza preliminare, che ci fosse stata una costituzione di Parte Civile che si là può avvenire all'udienza preliminare e si in quel momento un Responsabile Civile poteva essere citato e non è stato citato”. Quindi io pensavo che si fosse integrata una situazione di questo tipo e che quindi queste sentenze poggiassero su un merito fatto in questo modo, che legittimamente poteva fondare questo principio di diritto.

Purtroppo però, Presidente, le ho analizzate tutte quelle di merito, non c'è, perché questi incidenti probatori erano nella fase delle indagini preliminari. E nella fase delle indagini preliminari è – il Presidente e il Giudice a Latere ve lo spiegheranno meglio di me - ontologicamente impossibile citare un Responsabile Civile, perché il Responsabile Civile esiste in quanto tale solo nel momento in cui c'è già una Parte Civile, altrimenti non può esistere. Quindi il paradosso è che sulla base di un errore, perché ogni tanto non prendiamo sempre per oro colato tutte le sentenze di tutti i Giudici, perché sono uomini come noi e ogni tanto c'è qualche Giudice che scrive qualche cosa che non è esatta.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Pure in Cassazione.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Pure in Cassazione, assolutamente. Per questo mi sono

poi preoccupato di approfondire tutto quello che hanno scritto in dottrina. Perché – ripeto – la questione mi ha appassionato.

Devo dirvi, so che siete raffinatissimi giuristi, per me Alfonso Chiliberti nelle sue monografie è quello che scrive meglio e in maniera più chiara tutti questi principi. Che poi, quando ci siamo confrontati anche con gli altri colleghi, sono i principi che animano normalmente la nostra professione, che quindi sono quasi scontati per noi che facciamo sempre questo lavoro, ma che stranamente hanno trovato una porta chiusa rispetto a queste sentenze che hanno scritto questo inciso, che è un inciso irrazionale. Ma quando c'è un inciso irrazionale, quando trovi Giudici che supinamente guardano la Cassazione e non entrano un attimo all'interno di quelle sentenze, perché non tutte sono oro colato e invece Giudici che ragionano con le categorie giuridiche che hanno nella testa della loro formazione di giuristi, non accettano quello che poi è successo, perché poi a fronte di questo errore, diamo un nome alle cose, ci sono stati tutta una serie di tentativi, secondo me dei tentativi veramente bislacchi, di cercare di trovare una soluzione rispetto a questo problema. Quindi si è iniziato a ipotizzare da parte di alcune Procure, di dire: "Va be', ma ci sono tanti casi in cui c'è un ente che ha partecipato all'incidente probatorio, anche se eravamo nella fase delle indagini preliminari, pur non essendo Responsabile Civile". Perché ve l'ho detto, il Responsabile Civile non ha il suo omologo della trasformazione, la persona offesa diventa farfalla, Parte Civile nel processo, ma è persona offesa nel procedimento. Il Responsabile Civile non ha un suo omologo nel procedimento, esiste solo dopo che c'è stato l'esercizio dell'azione penale e la costituzione di Parte Civile. Quindi non puoi parificare, come hanno fatto alcune Procure come ragionamento e dire: "Prendiamo l'esempio di questo processo".

Abbiamo la Regione Puglia che è Parte Civile da una parte, Responsabile Civile dall'altra.

Se ci fosse stata nell'incidente probatorio la citazione della persona offesa Regione Puglia e avesse partecipato con il cappello della persona offesa, ma ve lo immaginate il difensore della Regione Puglia che cosa faceva? Si metteva da quest'altra parte dello scranno, andava contro gli imputati e chiedeva qualcosa contro gli imputati.

Non si può dire che siccome la Regione Puglia poi nel processo diventerà Responsabile Civile, quindi responsabile per il fatto degli imputati, il solo fatto che sia stata citata allora come persona offesa possa in qualche modo giustificare la non applicazione dell'Articolo 86. Perché è ovvio che il Responsabile Civile, nel momento in cui deve difendere la sua posizione, è in una posizione antitetica, tant'è che in moltissimi processi vengono nominati due difensori diversi: uno per la persona offesa costituita Parte Civile e l'altro per il Responsabile Civile. A me è capitato per il Comune di Taranto in tanti processi per questo fatto. Il Responsabile Civile punta a dimostrare a)

che il reato non è stato commesso; b) che non c'è stato il rapporto di immedesimazione organica tra l'imputato e il Responsabile Civile.

Quindi si pone in una condizione, pur essendo lo stesso ente, totalmente diversa, perché viene chiamato a partecipare con un cappello diverso, con una funzione diversa, con un ruolo diverso. Non si può parificare questa cosa. E la sentenza Morandi, l'ordinanza del procedimento Morandi fa riferimento proprio, quando esclude i Responsabili Civili, al fatto che in quel caso di specie aveva partecipato l'ente, la società quale indagata 231.

E là la Morandi dice: "Ma attenzione, anche in questo caso sono due mondi totalmente diversi, strategie diverse e le stesse imputazioni". Voi lo vedete in questo processo, sono totalmente diverse. Il Responsabile Civile risponde per il fatto reato addebitato agli imputati; il difensore 231 e quindi la posizione della società 231 fra un altro lavoro, perché non è collegata alla sola responsabilità del fatto reato. Perché io devo dimostrare che il mio modello organizzativo, la mia organizzazione ha funzionato, era fatta bene e comunque - anche se c'è stato il reato - io vengo assolto nel momento in cui dimostro che non c'è stata colpa di organizzazione. Quindi, sono due mondi diversi, si chiama responsabilità amministrativa addirittura quella della 231 del 2001. Sì, però sono due mondi diversi. Uno viene citato per il fatto dell'imputato e risponde per il fatto dell'imputato; l'altro ha una responsabilità propria e diversa. Quindi anche in quel caso, che è l'estremizzazione, abbiamo un pronunciamento di un Giudice di merito che dice: "Attenzione, che le posizioni sono diverse".

Però nel nostro caso di tutto questo non c'è traccia. Non c'è traccia. Il Responsabile Civile Riva Forni Elettrici non ha partecipato all'incidente probatorio e ha scelto di esercitare la facoltà prevista dall'Articolo 86. Tant'è che il primo Giudice, quello dell'udienza preliminare, lo esclude. Sono stati esclusi sia la Riva Forni Elettrici, sia la Riva Fire, sia l'ILVA, perché non avevano partecipato come enti, come società, come Responsabili Civili e questo è fondamentale perché è la qualifica. Perché - altrimenti - la norma non avrebbe un senso, la norma è stata creata a posta per il Responsabile Civile e quindi se il Responsabile Civile decide che non lo vuole accettare, è come la Parte Civile, c'è l'abbreviato, non lo voglio accettare. Sono gli stessi principi che animano tutto il codice.

Quindi, Presidente, io non vi annoio con la citazione di centinaia di sentenze, perché la giurisprudenza io l'ho vista tutta, voi la conoscete meglio di me e quello che dice è esattamente quello che ho cercato di sintetizzarvi. Quindi, in questo caso di specie l'ordinanza della Corte d'Assise è di questo tenore. L'ordinanza dice: "No, tu Riva Forni Elettrici è vero, sei Responsabile Civile, ma tu Riva Forni Elettrici non avresti mai potuto partecipare all'incidente probatorio che c'è stato nelle indagini preliminari".

Ma sapete perché? Non per tutto quello che vi ho detto io, no. Scrivono che non poteva partecipare perché è nata dopo. Cioè, il fatto che sia nata da una scissione, è una scissione successiva rispetto al momento in cui si è verificato l'incidente probatorio e quindi quella prova pregiudizievole per il Responsabile Civile o, comunque, potenzialmente pregiudizievole, è il fondamento dell'ordinanza che noi abbiamo ovviamente appellato.

Comprendete bene l'assurdità giuridica. Perché, anche se fosse nato prima, non cambiava assolutamente nulla. La Riva Fire, che è il soggetto da cui nasce per scissione, c'era anche prima, ma comunque non ha partecipato e non è che non ha partecipato perché qualcuno si è scordato di chiamarla, perché nessuno poteva chiamarla, perché un Responsabile Civile non lo puoi chiamare nella fase delle indagini preliminari, perché nelle indagini preliminari non c'è una Parte Civile e se non c'è una Parte Civile non ci può essere un Responsabile Civile.

Quindi, vi chiedo di riportare nell'ambito del diritto anche questo segmento della decisione della sentenza impugnata e di dichiarare la nullità delle statuizioni relative a Responsabile Civile Riva Forni Elettrici S.p.a. in quanto tempestivamente, sia all'udienza preliminare e sia ma prima dibattimentale, la Riva Forni Elettrici S.p.a., a mezzo del presente difensore, ha tempestivamente richiesto l'esclusione ai sensi dell'Articolo 86, esercitando la facoltà prevista dal codice. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Solo, Avvocato, una piccola chiosa: la nullità o l'esclusione eventuale, la elisione meglio, eliminazione delle statuizioni civili nei confronti della Riva non può che avvenire con la sentenza definitiva. Su questo dobbiamo essere d'accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Però questa è esclusione.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Lei sta chiedendo l'esclusione dal giudizio di Secondo Grado.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Certo.

PRESIDENTE A. DEL COCO – E lì si ferma. Perché sennò, diversamente, andremmo ad anticipare il merito. Anche se – ripeto – non ci sarebbe nessuna difficoltà, ma sicuramente non è una statuizione quella sulle disposizioni civili della sentenza di primo grado che possiamo emettere ora.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Però mi perdoni soltanto questo: anche le nullità che noi abbiamo eccepito sono nullità sia delle ordinanze e conseguentemente delle sentenze, che comportano poi l'annullamento consequenziale anche delle statuizioni civili.

Quindi io l'ho declinata sotto questo profilo, cioè sostenendo che... Io sono un ente in questo caso, è come se ci fosse una nullità nei miei confronti come ente, visto e considerato che io ho chiesto ab inizio l'esclusione.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Però poi lo vedrete voi, ci mancherebbe altro.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Vedremo. È chiaro che – ripeto - in questo momento, comunque, sulle statuizioni civili non potremmo operare. Al limite è un problema di esclusione del Responsabile Civile.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Esatto.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Poi quando sarà la sentenza, vedremo. Vedremo anche questo.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Va bene. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì Presidente, grazie.

QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno. La questione che intendo rappresentato a codesta Eccellentissima Corte è relativa alla questione di nullità e inutilizzabilità dell'incidente probatorio con gli evidenti effetti che l'inutilizzabilità del portato probatoria della prova scientifica ha inevitabilmente sulla sentenza oggetto di impugnazione.

Vedete, questa è una questione che ha un valore oltremodo cruciale, atteso che le parole evidentemente hanno un loro peso, gli stessi Giudici di primo grado hanno individuato e qualificato le perizie quale strada maestra della loro motivazione in termini di affermazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti; o con riferimento alla perizia epidemiologica, quale legge scientifica proprio di copertura dei fatti oggetto di contestazione.

Vedete, la posizione del mio assistito Fabio Riva è oltremodo surreale, in quanto è l'imputato principale a cui è stato presentato il conto di un banchetto a cui evidentemente non gli hanno consentito di partecipare. E vedete, l'aspetto è oltremodo surreale nella misura in cui, leggendo la contestazione, Fabio Riva viene evocato come responsabile dei reati in contestazione, secondo la prospettazione accusatoria, in ragione di cariche squisitamente formali, ovvero in ragione dell'essere Vicepresidente di ILVA S.p.a. fino al 22 maggio del 2007 o di Vicepresidente della Riva Fire S.p.a.. Il che, evidentemente, consentiva una immediata individuazione dello stesso nel momento in cui si doveva acquisire la prova scientifica nel contraddittorio delle parti.

La questione è stata sollevata da questa Difesa sin dagli albori proprio della presente vicenda processuale, già in sede di questioni preliminari, nella udienza del maggio del 2016 e nell'ordinanza dell'1 marzo 2017 non troverete assolutamente traccia della questione declinata da chi vi parla nei termini di inutilizzabilità e di nullità dell'incidente

probatorio nei confronti del Ragionier Fabio Riva.

Vedete, la questione veniva poi per - veramente - zelo difensivo ulteriormente riproposta nella immediata e imminenza della escussione dei periti, ovvero nel novembre del 2007. Ho dimenticato di dire che nel maggio del 2016, quando in sede di questioni preliminari formulai la questione alla Corte d'Assise, ebbi cura anche di depositare una memoria difensiva che ho qui in copia, con tutti quanti gli allegati documentali, che riscontrassero le ragioni di doglianza del presente difensore. Dicevo, nella udienza dell'8 novembre del 2017, quindi nella immediata escussione dei periti, la questione veniva ad essere ulteriormente declinata e la Corte me la rigettava, affermando che la questione da me sollevata era assolutamente generica, violativa del canone di cui all'Articolo 2967 del Codice Civile, in quanto avevo fatto riferimento ad atti del procedimento senza dare alcun tipo di riscontro documentale. Depositai una nota alla Corte d'Assise in cui gli rappresentavo che nel maggio del 2016 tutto quanto quello che avevo detto era già stato evidentemente depositato ed allegato, ma nonostante questo la Corte rigettava ulteriore la questione riportandosi alla ordinanza dell'1 marzo del 2017, in cui non vi è traccia alcuna di motivazione sul punto.

La questione è una questione oltremodo insuperabile, è per tabulas che l'Ingegnere Fabio Riva non ha partecipato all'incidente probatorio che ha riguardato evidentemente soltanto le posizioni di Riva Emilio, Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Cavallo Angelo e Dimaggio Ivan.

Quello che ho inteso evidenziale e che è l'aspetto oltremodo paradossale di una vicenda già di per sé assolutamente surreale, è che al di là della qualifica formalistica con cui è stato tratto a giudizio il Ragionier Fabio Riva, vi è che negli atti di indagine vi erano elementi preesistenti a giugno 2010, quando è stata formulata la richiesta di incidente probatorio, che avevano un contributo indiziante nei confronti del Ragionier Fabio Riva. Si pensi che l'utenza telefonica del Ragionier Fabio Riva era stata sottoposta ad attività di captazione dal mese di marzo del 2010, fino al mese di novembre del 2010 e, in ragione di questo, nell'ordinanza di custodia cautelare personale del novembre 2012 si citano tutta una serie di intercettazioni che intercorrevano in questo arco temporale antecedente alla richiesta di incidente probatorio formulato dalla Procura. Incidente probatorio che aveva ad oggetto proprio la gestione dello stabilimento, quella attività asseritamente di sversamento emissivo e disastroso che evidentemente doveva coinvolgere, per le ragioni di cui ho detto, la persona del Ragionier Fabio Riva.

Si pensi che ad esempio uno degli elementi probatori con cui mi sono dovuto misurare in questo processo è stata una intercettazione telefonica del 9 giugno 2010, quindi parliamo di una intercettazione telefonica agli atti che è stata utilizzata come cavallo di troia nella fase

cautelare personale, per creare le stigmate del colpevole sulla figura di Fabio Riva, che è la intercettazione, la progressiva 2645, del 9 giugno 2010, del “due casi di tumore in più, una stronzata”. Da quel momento Fabio Riva è diventata la personificazione dell'imprenditore malefico che, in spregio di quella che è la vita umana, pensava solo a una logica di profitto. Quando nell'arco del processo, anche documentalmente si è spiegata quella intercettazione che afferiva ad una consulenza che era stata depositata in pari data, una relazione che era stata depositata in pari data da parte dell'ARPA, i cui contenuti erano stati fortemente criticati dai consulenti dell'ILVA e, in maniera prosaica, il Ragionier Fabio Riva affermava quelle frasi, che poi sono state il suo tatuaggio di colpevole in questo processo.

Questo per dire che gli elementi indizianti erano già fortemente preesistenti alla richiesta dell'incidente probatorio.

Vedete, la questione è una questione – come ho detto - di nullità di questo atto istruttorio e la motivazione offerta dalla Corte d'Assise...

PROCURATORE GENERALE M. BARRUFFA – Di..

AVVOCATO L. PERRONE – Di inutilizzabilità ma di nullità del portato delle risultanze. La motivazione offerta dalla Corte nella ordinanza del 19 gennaio del 2021... Perché la Corte d'Assise ha affermato che la questione andasse calibrata soltanto nella udienza dedicata ai 511, cioè agli atti utilizzabili ai fini della decisione e all'udienza del 19 gennaio 2021, quando ancora una volta gli fu riproposta la presente questione, la Corte ha utilizzato due argomenti per rigettarla e disinnescarla. Ovvero, ha affermato che gli elementi indizianti a carico di Fabio Riva erano sorti in un altro e diverso procedimento, ovvero nel procedimento 345/10 R.G.N.R., che poi è stato in parte riunito al presente procedimento 938/10. Ulteriormente, l'altro argomento utilizzato dalla Corte per disinnescare la questione è stato quella della irripetibilità dell'attività svolta nelle forme svolte dell'incidente probatorio e quindi la sua piena utilizzabilità.

Bene, il concetto della diversità del procedimento, oltre che vedremo successivamente come questo principio sia stato utilizzato a fasi alterne e a corrente alternata da parte della Corte d'Assise, il concetto di diversità è evidentemente un concetto che giuridicamente non ha alcun diritto di cittadinanza nel ragionamento che voglio condividere con le Signorie Vostre Illustrissime, in quanto se effettivamente – ma così non è – il procedimento fosse stato un procedimento diverso, sarebbe comunque valsa la regola di cui al comma 2 bis, dell'Articolo 238. Se invece il procedimento fosse un procedimento unico, in un'ottica sostanzialistica, varrebbe comunque la regola preclusiva dell'Articolo 403. Quindi, comunque, è un argomento assolutamente sterile da un punto di vista giuridico.

Quanto poi alla regola e alla nozione di irripetibilità, sappiamo perfettamente che la regola dell'inutilizzabilità cede solo nel caso in cui l'atto fosse già irripetibile al momento dell'assunzione della qualità di indagato, che non è il caso che qui ci occupa.

Ma nella contraddizione che permea di sé non solo tanto l'intera istruttoria dibattimentale, ma evidentemente quale portato della stessa anche la sentenza oggetto di impugnazione, vi è che da un lato la Corte d'Assise, per disinnescare la questione della nullità e dell'inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti di Fabio Riva utilizza l'argomento della irripetibilità, salvo poi a pagina 736 della motivazione della sentenza svilirne assolutamente il contenuto, perché ha affermato la Corte come i dati considerati dai periti solo in minima parte derivano da un accertamento di valori effettuati sul campo dai periti stessi, essendo costituiti per la maggior parte da elementi di carattere oggettivo documentale e quindi opponibile a tutti. Quindi svilisce in quel carattere invece di irripetibilità che aveva evidentemente affermato nelle ordinanze reiettive della questiona sollevata.

Ma vi è poi un ulteriore dato, Presidente e signori della Corte, che rende la questione oltremodo emblematica di questo processo, ovvero che la iscrizione formale di Fabio Riva nel processo 938 del 2010 avviene in costanza di incidente probatorio, in corso di svolgimento di incidente probatorio. Il 14 giugno del 2011 è l'aggiornamento dell'iscrizione del 22 ottobre del 2012 e solo in relazione ai reati della Pubblica Amministrazione. Ho allegato nei miei motivi scritti anche tutte quante le copertine da cui si possono evincere anche i puntuali momenti di iscrizione al rege.

Quanto vi ho detto fino a questo momento non è soltanto esercizio dialettico da parte di questa Difesa, in quanto è allegato anche questo stralcio nei miei motivi di impugnazione. La stessa Guardia di Finanza, nella sua informativa del 26 aprile del 2010, quindi siamo a due mesi prima della richiesta di incidente probatorio, affermava come i contenuti delle attività di captazione che riguardavano l'utenza telefonica di Fabio Riva potessero essere certamente rilevanti nell'indagine che era condotta dal Dottor Buccoliero, di cui al procedimento 938/10.

Vedete, dobbiamo misurarci inevitabilmente con la sentenza e ci sono dei momenti e dei passaggi della sentenza impugnata che dicono un po' tutto. Cioè, esprimono quella che è la cultura giuridica sottostante che ha animato la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione e, evidentemente, ha animato anche una certa direzione della istruttoria dibattimentale di primo grado. Perché se le Signorie Vostre Illustrissime prendessero la pagina 344 della sentenza e leggessero che la questione declinata da questo difensore è inammissibile e, comunque, destituita di fondamento, atteso che nella intercettazione telefonica del 21 ottobre 2010 intercorsa tra Fabio Riva è l'Avvocato del gruppo,

l'Avvocato Perli, si parlava della scelta anche di consulenti da parte di Fabio Riva per il proprio padre e per il proprio fratello nel corso dell'incidente probatorio, ebbene la Corte afferma in sentenza che sicché davvero sostenere in concreto che l'incidente probatorio non sia stato sorretto dal rispetto delle garanzie, non è possibile. Cioè, secondo il ragionamento della Corte il fatto che Fabio Riva nell'interlocuzione telefonica col proprio legale avesse detto che in qualche modo si stava interessando alla nomina di consulenti competenti per assistere la difesa del proprio padre e del proprio fratello, questo surroga in fatto quelle che erano le garanzie difensive che dovevano allo stesso spettare per la mancata partecipazione alla incombente istruttoria della formazione della prova scientifica in contraddittorio.

Per la Corte d'Assise, in buona sostanza - e questo è un principio ripetuto a ogni piè sospinto - il contraddittorio dibattimentale sano, è una sorta di insetticida, sana una qualsiasi forma di irregolarità, di nullità che si è manifestata nel corso delle indagini preliminari. Tant'è che a pagina 736 si dice, in buona sostanza: "I difensori di che cosa si possono lagnare? Perché l'effettivo esercizio di difesa, che certamente non può essere stato compresso o negato ad alcuno, soprattutto se si ha presente che ogni elaborato peritale e consulenziale è stato analizzato e discusso in dibattimento in ore e ore di udienza nel pieno contraddittorio delle parti".

La Corte, evidentemente, non ha ben chiare quelle che sono le coordinate giuridiche anche in ragione dei principi costituzionali della circolazione della prova, secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere offerta non già nelle forme del contraddittorio dibattimentale, ma nel momento genetico di formazione della prova, è lì che deve essere garantito il contraddittorio. Ma, evidentemente, per la Corte d'Assise di Taranto questi principi, che sono principi oltremodo basilari, non valgono.

Tanto sono basilari – Presidente – che sono stati affermati anche in altri pronunciamenti. Il Ragionier Fabio Riva è stato anche processato dinanzi al Tribunale di Milano, per fatti intimamente connessi a quelli a quelli per cui oggi è processo, ovvero per la bancarotta fraudolenta relativa al fallimento di Riva S.p.a. e Partecipazioni Industriali, già Riva Fire S.p.a., da cui è stato assolto perché il fatto non sussiste, sulla base di un materiale istruttoria che è perfettamente gemmato da questo processo. È stato assolto in abbreviato. In sede di appello è stata confermata la sentenza e la Procura di Milano, che non è certamente stata mai tenera nei confronti di questo gruppo industriale, non ha inteso neanche ricorrere per cassazione.

Chiusa questa parentesi, che evidentemente conforta chi vi parla sulla possibilità che i fatti possano avere una lettura certamente più aderente a quelle che sono state le evidenze storiche, economiche e fattuali, vi è che nella sentenza della Corte d'Appello di Milano,

confermativa della sentenza assoluta e assolutoria nei confronti del Ragionier Fabio Riva, a pagina 87 si afferma testualmente, perché la Procura di Milano aveva riversato tutti gli atti di incidente probatorio in quel fascicolo, tutte le perizie, Corte d'Appello di Milano afferma: "Tutto ciò rende superflua la valutazione di specifiche e fondate contestazioni prospettate dalla Difesa, ad esempio la non opponibilità all'imputato della perizia svolta nell'incidente probatorio svolto dall'Autorità Giudiziaria di Taranto".

Ma al di là di questo, la stessa Corte d'Appello di Taranto, nel processo "Amianto", quel processo per il quale io e l'Avvocato Vozza volevamo andare in Cassazione e siamo andati in Cassazione nonostante le ordinanze di rigetto sul nostro legittimo impedimento da parte della Corte d'Assise, ebbene, nel processo di morti d'amianto in primo grado cosa era successo? Era successo che erano state prodotte dalla Procura tutte quante le perizie assunte in questo procedimento nell'incidente probatorio. In grado di Appello, subentrato nella difesa di Fabio Riva, eccipii la evidente inutilizzabilità di quelle risultanze probatorie. Il Dottor Graziano lo ricorderà perfettamente perché era lui il Pubblico Ministero. La Corte d'Appello, la locale Corte d'Appello, con una ordinanza che esprime quelli che sono i basilari principi giuridici proprio di contraddittorio garantiti costituzionalmente, ha affermato la piena inutilizzabilità in quanto era rimasto estraneo all'odierno ricorrente e affermava: "Il difetto di contraddittorio genetico sul punto non può ritenersi sanato dall'esame dibattimentale degli autori degli elaborati tecnici, in quale tale esame resta comunque successivo rispetto ad un espletato, ovvero quel principio di diritto totalmente antitetico rispetto all'insetticida dibattimentale che ritiene essere il contraddittorio dibattimentale la Corte d'Assise di Taranto, quando invece – giustamente – la Corte d'Appello affermava come il contraddittorio dibattimentale deve essere assunto nel momento di genesi della formazione della prova. Non voglio ricordare a nessuno, ma le stesse Sezioni Unite nel 2019 hanno affermato come la deposizione del perito a dibattimento è una prova testimoniale e quindi la garanzia del contraddittorio non deve essere garantita in relazione all'assunzione della prova testimoniale, ma in relazione al momento di genesi della formazione della prova scientifica. Cosa che evidentemente, in maniera eclatante, in questo caso non si è verificato.

Pensate che lo stesso G.I.P. Todisco – e lo dico con particolare meraviglia – nella ordinanza di custodia cautelare del novembre del 2012 affermava a pagina 5: "Guardate che le risultanze dell'incidente probatorio possono essere utilizzate in questa fase cautelare, ma nei confronti di Fabio Riva, nei confronti di chi non ha partecipato, non possono essere utilizzate". Vi è la regola della preclusione del 403.

Dicevo – e mi avvio alla conclusione – che uno dei due argomenti, irripetibilità e diversità del

procedimento utilizzato dalla Corte d'Assise per rigettare la questione, è stato che gli elementi indiziari a carico di Fabio Riva, quindi le attività di captazione, erano emerse nel diverso procedimento, nel 345 del 2010. Apro una parentesi: tutta l'attività di captazione, che poi è confluita in questo processo, nasce in quel procedimento, nel procedimento 345, che poi è stato parzialmente riunito al presente.

Bene, a fronte di questo dato, che è un dato oggettivo, cioè il quesito è il 345 del 2010 è lo stesso procedimento rispetto al 938 o è un procedimento diverso?

Ebbene, a fronte di questa questione la Corte d'Assise è riuscita a superarsi. Perché se ponete a confronto la ordinanza del 9 maggio del 2017 e quella del 19 gennaio del 2021, a fronte dello stesso dato oggettivo, cioè 345 stesso procedimento e diverso procedimento, dà risposte diverse a due difensori per disattendere le relative questioni sollevate. Mi spiego bene: l'Avvocato Michele Rossetti solleva una questione di inutilizzabilità, ai sensi del 270 delle intercettazioni telefoniche, autorizzate, acquisite nel procedimento 345 e utilizzate probatoriamente nel 938. La Corte d'Assise dice, a fronte di questo: "Pur trattandosi di fatti storici non coincidenti, i contesti operativi dell'imputato, le modalità delle condotte, i tempi di commissione del reato annettono ad un solo procedimento in modo sostanziale. Quindi, per la questione Conserva il 345 e il 938 sono un solo procedimento.

Mi alzo io, Avvocato difensore di Fabio Riva, affermo e prospetto la insorgenza di elementi indiziari in epoca di gran lunga antecedente rispetto alla richiesta dell'incidente probatorio e mi viene detto che - invece - il procedimento 345, rispetto al 938, è un procedimento evidentemente diverso.

Questo per farvi comprendere qual è stata la logica che ha guidato la Corte d'Assise in questo processo, ovvero di utilizzare – a volte anche strumentalmente – gli argomenti solo in modo funzionale, per disattendere qualsiasi questione difensiva.

In questo senso – naturalmente - mi riporto al motivo che ho prospettato, chiedendo la nullità e l'inutilizzabilità con tutti i conseguenti effetti di legge in relazione alle perizie acquisite nelle forme dell'incidente probatorio. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie. Chi interviene? Avvocato Lanucara.

QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente e Signori della Corte, io intervengo per quanto riguarda la posizione di De Felice e anticipo subito che nella originaria programmazione era anche previsto che mi dovessi occupare anche io della questione della inutilizzabilità dell'incidente probatorio, ma credo che su questo, avendo preparato l'intervento

soltanto su una questione che può essere definitiva del processo, riservo naturalmente di farlo in sede di discussione. Quindi, mi atterrò al programma che mi sono dato, cioè quello di trattare la questione della nullità del decreto che dispone il giudizio, del secondo decreto che dispone il giudizio, definita la quale posizione potrebbe definire totalmente la posizione del De Felice.

Noi abbiamo lamentato la violazione dei diritti di difesa sotto l'aspetto dell'Articolo 178, lettera c), cioè i diritti di intervento di quell'imputato nell'ambito della seconda udienza preliminare. Perché? Perché, come vi hanno illustrato già valorosissimi colleghi che mi hanno preceduto, quella udienza preliminare è stata monca, è stata ristretta, è stata concentrata. Non ha consentito ad imputati, quali De Felice, il quale era stato attinto da quella ordinanza del 9 di dicembre del 2015 dalla Corte d'Assise, quella ordinanza che aveva sancito la nullità del decreto che dispone il giudizio perché non era stato delineato, perimetrato efficacemente il capo di imputazione su due questioni importanti, su due elementi fondamentali. Cioè, ci diceva quell'ordinanza della Corte d'Assise, 9 dicembre 2015: "Attenzione, De Felice insieme ad altri appartiene al novero di quegli imputati per cui non sono stati specificati i ruoli e i periodi della imputazione".

Noi immediatamente, già trattando la questione ex 491 alle questioni preliminari, ci siamo lamentati del fatto che tornando dinanzi al secondo Giudice dell'udienza preliminare non erano stati garantiti a De Felice tutti i diritti che spettano all'imputato in caso di rinnovazione dell'udienza preliminare.

E allora, su quali presupposti, su quali basi fondiamo noi queste lamentazioni? Beh, a me sembrano veramente semplici e di immediata percezione. Solo a considerare, signor Presidente e Signori della Corte d'Assise di Appello, su quali presupposti si basa il decreto che dispone il giudizio.

Il decreto che dispone il giudizio è semplice, è il punto di arrivo di due sintesi, è la sintesi di due elementi, è la sintesi di una descrizione di un fatto che deve essere preciso e chiaro. È il primo elemento che all'esito dell'udienza preliminare il Giudice deve esanimare, quel Giudice, il Giudice di quell'udienza deve avere dinanzi l'imputazione, l'imputazione che sarà il thema probandum del dibattimento. Questa imputazione deve essere espressa in forma chiara e precisa. Su questa espressione, su questa descrizione di un fatto in maniera chiara e precisa, deve compiersi quella prognosi affidata al Giudice dell'udienza preliminare. Qual è la prognosi che spetta al Giudice dell'udienza preliminare? La prognosi è quella di verificare se sulla base degli atti di indagine, se sulla base degli elementi di prova fino a quel momento raggiunti, il dibattimento potrà essere utile, se quegli elementi di prova hanno trasformarsi in prove sulla sussistenza del fatto e sulla addebitabilità di quel fatto all'imputato.

Comprendete bene però che nel momento in cui viene a mancare uno dei due presupposti, cioè quando la Corte d'Assise ci dice: "Attenzione che questo fatto su cui è caduta la prognosi di quel Giudice non è descritta in maniera chiara, precisa e specifica perché mancano dei pezzi", mancano dei pezzi credo sia proprio l'espressione di Annicchiarico quando illustrò per primo questa questione, è chiaro che quella prognosi cade, quella prognosi cade. Cioè, se il Giudice della udienza preliminare ha un sostrato di fatto che perde pezzi, che non ha più elementi perché l'imputato comprenda di cosa deve rispondere, quella prognosi cade. Quando il decreto che dispone il giudizio viene annullato, quella prognosi deve essere ripetuta. Quella prognosi deve essere ripetuta e se la prognosi deve essere ripetuta, deve essere ripetuta su un fatto che deve essere prima chiarito ed è quello che è successo nella seconda udienza preliminare, quando i Pubblici Ministeri ci hanno specificato e quindi comprendete bene che quella prognosi doveva essere rinnovata. Ma la rinnovazione della prognosi, che deve giungere al decreto che dispone il giudizio, il decreto che dispone il giudizio è il punto finale di un excursus valutativo, che si pone poi alla fine dell'udienza preliminare, rispetto alla quale però l'imputato e nessuno potrà sapere se quella prognosi rinnovata del Giudice è stata maturata all'inizio o alla fine dell'udienza preliminare.

Scusate se – come dire - abbasso un po' il tono della discussione, ma per cercare di essere chiaro. Cioè, noi non sapremo mai se il Giudice dell'udienza preliminare ha maturato, all'esito di quell'exkursus valutativo, la decisione, quella prognosi di mandare a giudizio l'imputato, se perché non si è sottoposto all'esame, piuttosto che si sia sottoposto all'esame; se ha reso delle dichiarazioni, piuttosto che no; se ha prodotto dei documenti, piuttosto che no.

Quindi, comprendete bene che nel momento in cui retroagisce quell'udienza preliminare, quando la Corte d'Assise dice al Giudice dell'udienza preliminare: "Il tuo decreto è nullo perché manca il presupposto", il Giudice dell'udienza preliminare deve rinnovare il proprio giudizio e che sia un giudizio a tutti gli effetti, naturalmente, sono l'ultimo in quest'Aula a potervelo segnalare. Perché? Perché lo dice lo stesso G.U.P.. Cioè il nuovo G.U.P., la Dottoressa De Simone, quando si avvicina al nostro processo, dice: "Io devo rinnovare gli atti aprendomi a qualsiasi soluzione, sia alla soluzione del decreto che dispone il giudizio, sia eventualmente alla soluzione del non luogo a procedere". Ed è la ragione stessa per cui poi la Dottoressa Gilli si astiene, perché giustamente il primo Giudice dice: "Io ho già giudicato". Cioè, l'udienza preliminare ormai dal 1993 in poi, i Giudici Togati potranno illustrarlo ai Giudici Popolari, l'udienza preliminare ha assunto quel valore per il quale è un vero e proprio giudizio. Quindi il Giudice che già ha emesso una valutazione su quei fatti non può tornare. In termini tecnici si dice *judex*

suspectus.

Ora, se noi dobbiamo accogliere i principi fondamentali in materia, quelli dettati da una importante ordinanza della Corte Costituzionale, la 331 del 2009, la quale dice che: “Ai fini della regressione del procedimento, quindi di comprendere quale deve essere il compito del nuovo Giudice, va valutata la natura e la funzione dell’atto dichiarato nulla”. Allora, se la prognosi, se la natura e la funzione dell’atto è quello di compiere una prognosi su un fatto che deve essere preciso e specifico, se quel fatto preciso e specifico viene ad essere cambiato, viene ad essere modificato, è chiaro che la prognosi deve cominciare ab initio, quindi la regressione deve essere totale. Perché la prognosi su un fatto specifico imputato ad un’altra persona è diverso da quello su cui si è pronunciato il primo Giudice.

Ora sia chiaro che dal punto di vista – per così dire - materiale è chiaro che la nullità si è realizzata il 23 di luglio del 2015, cioè nel momento in cui il primo Giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio. È chiaro che si è materializzato in quel momento, però attenzione quella materializzazione che si è realizzata in quel momento avviene all’esito di tutto l’excursus valutativo che quel Giudice ha compiuto. E siccome quell’excursus valutativo, come vi ho malamente tentato di illustrare, si compie di più atti e si nutre di più atti, uno seguente all’altro, noi non potremo sapere mai quando è maturato. Se non lo possiamo sapere quando è maturato, quella prognosi e quel riesame deve regredire, deve ricominciare dall’inizio.

Se deve ricominciare dall’inizio quell’esame, non si comprende perché il Giudice, il secondo Giudice dell’udienza preliminare possa limitare le garanzie di intervento dell’imputato in questo nuovo esame che egli deve compiere. Non si comprende!

Il provvedimento della Dottoressa De Simone ha dei caratteri di contraddittorietà già in sé per sé, perché sappiamo – e gli ottimi colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato questa vicenda – che il provvedimento del Presidente del Tribunale che dichiara efficace alcuni atti, poi ha necessità della sua concretizzazione. Quello è un atto amministrativo, è un atto amministrativo del Presidente del Tribunale, poi è il Giudice dell’udienza preliminare che deve riempire di sostanza del provvedimento e deve dire quali atti egli può utilizzare, oppure no.

La Dottoressa De Simone, nel fare questa cernita, nel fare questa operazione cosa ci ha detto? Ci ha detto nel provvedimento, nell’ordinanza del 5 di febbraio del 2016, afferma che “non andranno duplicate le attività svolte fino al 23 luglio del 2015”, ma poi aggiunge: “Non potranno essere duplicati tutti gli atti validamente compiuti fino all’udienza del 23 luglio e che non siano strettamente funzionali alla decisione finale, ex Articolo 424”. Cioè il Giudice dice, riconosce ella stessa che dovrà occuparsi anche, dovrà anche

esaminare, dovrà compiere degli atti che sono funzionali a quella prognosi, che potrà anche sfociare nella sentenza di non luogo a procedere, non necessariamente nel decreto che dispone il giudizio, però non si comprende poi perché nella stessa sede dell'udienza preliminare la Dottoressa De Simone ci dica che non possiamo rendere interrogatorio, non possiamo produrre documenti, non possiamo trattare della validità degli atti, non possiamo scegliere i riti alternativi.

Cioè, comprendete bene la assoluta contraddittorietà e inconciliabilità dello stesso pronunciamento. Cioè ella stessa, il Giudice, il secondo Giudice si rende conto che la regressione deve essere ab imis, perché altrimenti non avrebbe, non si sarebbe espressa in questi termini.

Cioè, dice: “Non vanno duplicati gli atti precedenti al 23 luglio (secondo anche perché fissa questa data), tuttavia dovranno e potranno essere rinnovati nella misura in cui sono funzionali alla decisione finale, cioè al decreto che dispone il giudizio o alla sentenza di non luogo a procedere. Ma poi è una contraddizione in termini. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che lo stesso Giudice ammette che il proprio esame deve essere un esame completo della posizione dell'imputato. Però poi non si comprende perché lo stesso Giudice ci dica quali atti l'imputato può compiere e quali atti l'imputato non può compiere. Allora io mi chiedo, può il Giudice limitare e dire: “No, tu non puoi rendere l'interrogatorio”? Cioè, se quella prognosi su un fatto definito e specifico avvenuto nella seconda udienza, attenzione... Perché quando il Giudice il 23 luglio, il primo Giudice emette il decreto che dispone il giudizio, ha una sua idea di fatto. Quella idea di fatto viene sanzionata dalla Corte d'Assise, perché dice che non è preciso, non è specifico, è liquido e fumoso, si ritorna indietro, il Giudice prende atto della specificazione del fatto, perché vi è sempre la richiesta di rinvio a giudizio che formula questa precisazione, quella prognosi la deve rinnovare. Ma perché mi devi impedire in quella rinnovazione, in quel nuovo giudizio che tu devi dare, tu già dici da principio ciò che ti potrà essere utile e ciò che non ti potrà essere utile.

Questo si concretizza in una limitazione dei diritti di difesa dell'imputato. Perché l'imputato non può produrre documenti, perché non può rendere interrogatorio se l'esito è aperto, perché non posso scegliere i riti alternativi?

Ecco che, a mio avviso, in questa prima gestione di questa udienza preliminare affidata alla Dottoressa De Simone siano palesi i vizi di limitazione dei diritti di intervento dell'imputato, che si sono concretizzati poi nella violazione dei diritti di difesa e, quindi, nella nullità del decreto che dispone il giudizio perché l'imputato non ha potuto spiegare a pieno il proprio intervento e le proprie difese.

Ma non è l'unica eccezione che sollevo e che abbiamo sollevato. Questo, praticamente –

Pubblico Ministero – appartiene al quarto motivo del nostro atto di appello. Perché? Perché noi abbiamo esaminato la stessa questione sotto un altro punto di vista, che riteniamo egualmente importante e che si concretizza in questo, si traduce in questo. Quella prognosi di cui abbiamo parlato deve basarsi su atti legittimi ed utilizzabili? Certo. Perché se - come ho detto all’inizio - il decreto che dispone il giudizio è la sintesi di questi due elementi, un fatto ed una prognosi, è chiaro che quella prognosi si deve fondare all’utilizzo di atti legittimi e utilizzabili, altrimenti quel giudizio è dato inutilmente.

Allora, se gli atti di indagine che già propone il Pubblico Ministero, su cui quella prognosi deve cadere, quegli atti di indagine che vorrebbero dimostrare quei fatti vengono tacciati da parte dell’imputato di nullità e di inutilizzabilità, io mi chiedo: il Giudice ha il dovere di esaminare questa questione? Ha il dovere di rispondere su questa questione? Cioè, se quei fatti su cui egli si deve pronunciare, l’imputato nell’esercizio dei propri diritti di difesa ti dice: “Guarda che quei fatti, quella ipotesi è fondata su atti inutilizzabili e illegittimi”, io credo che l’imputato abbia diritto ad una risposta da parte del G.U.P., perché è dovere del G.U.P. verificare questa legittimità ed utilizzabilità.

Allora, cosa era accaduto specificamente nel nostro processo? Nel nostro processo - Presidente – era accaduto specificamente che, durante il corso della prima udienza preliminare, io avevo depositato una memoria, data al 4 febbraio 2015, in cui avevo sollevato le questioni di nullità e le questioni di inutilizzabilità degli atti di indagine. Questa mattina l’Avvocato Vozza, giustamente, vi ha sollevato la questione, ve l’ha ripercorsa, io non mi tratterò su di essa, perché l’aspetto che io tratto – ripeto – è un altro, è quello collaterale. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che la questione di quella inutilizzabilità, di quella illegittimità degli atti è stata sollevata da me il 4 di febbraio del 2015, dinanzi alla Dottoressa Gilli, la quale Dottoressa Gilli mi ha risposto con un provvedimento del 18 marzo del 2015.

Quando siamo tornati nell’ambito della seconda udienza preliminare, quelle stesse questioni io le ho riproposte, le ho riproposte depositando una memoria del 12 febbraio 2016. Io produrrò sia il verbale da cui risulta il deposito della memoria dinanzi al secondo G.U.P., sia l’originaria memoria depositata il 4 di febbraio del 2015, in cui tutte le nullità, tutte le inutilizzabilità sulle quali si è soffermato l’Avvocato Vozza, erano state trattate, erano state sollevate.

Preme soltanto – Presidente – richiamare, per la sua importanza naturalmente, la questione sulla mancata partecipazione degli imputati all’acquisizione dei prelievi e dei campionamenti. In questa sede a me, perché poi nel corso del processo naturalmente torneremo su queste vicende, ma a me preme soltanto in questo momento sottolineare questo fatto. Cioè, già

dal 4 di febbraio del 2015 sottolineavo la inutilizzabilità, la nullità dei prelievi e dei campionamenti riguardanti gli animali, cioè gli animali morti, gli animali su cui sono stati compiuti i prelievi di carne, di tessuti e quant'altro per la violazione dei diritti di difesa su cui si è soffermato l'Avvocato Vozza. E questo sgombra anche il dubbio sull'eventuale tardività. Perché noi queste questioni le abbiamo sollevate il 4 di febbraio 2015, le abbiamo risollevate pari pari il 16 di febbraio del 2016 e le abbiamo riproposte il 4 di ottobre del 2016 e troverete nei vostri atti, perché fa parte del dibattimento, le stesse questioni.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Lei parla per i suoi assistiti, ovviamente?

AVVOCATO R. LANUCARA – Io parlo naturalmente per De Felice.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Il processo cumulativo vede posizioni distinte. Quindi lei sta parlando per il suo assistito.

AVVOCATO L. LANUCARA – Io sto parlando per il mio assistito.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Così come la nullità dell'ordinanza – se non vado errato - della Dottoressa de Simone è stata sollevata, se non ricordo male, dall'Avvocato Annichiarico subito dopo. Ma non mi sembra di aver letto altre eccezioni di nullità, né tantomeno nessuno dei difensori si è associato.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lei parla, Presidente, del dibattimento?

PRESIDENTE A. DEL COCO – No, l'udienza preliminare. Considerate che ogni posizione...
Cioè, non penso che né lei e né l'Avvocato Annichiarico siate rappresentanti degli altri.

AVVOCATO L. LANUCARA – No, però...

PRESIDENTE A. DEL COCO – Quindi, l'Avvocato Annichiarico l'ha fatto per i suoi assistiti, lui l'ha fatto per il suo assistito, tutti gli altri parlano per i propri assistiti. Quindi queste scansioni vanno verificate, perché poi le nullità, a seconda del tipo di nullità, trovano anche le loro sanatorie.

AVVOCATO L. LANUCARA – Certo. Io segnalo solo questo, signor Presidente: che la questione della nullità che illustro stamattina, cioè quella della nullità del secondo decreto che dispone il giudizio, fu sollevata all'udienza del 4 di ottobre 2016 e io ricordo che fu sollevata dall'Avvocato Della Valle.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Quale, mi scusi?

AVVOCATO L. LANUCARA – La seconda nullità del secondo decreto che dispone il giudizio fu sollevata all'udienza del 4 di ottobre 2016 dall'Avvocato Della Valle e ci associammo tutti e quella eccezione riguardava proprio la questione della compressione dei diritti di difesa nell'ambito della seconda udienza preliminare. Quindi questa...

PRESIDENTE A. DEL COCO – Ma il 4 ottobre 2016 siamo a dibattimento.

AVVOCATO L. LANUCARA – Siamo a dibattimento, certo.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene, va bene.

AVVOCATO L.

LANUCARA - In sede di trattazione di 491. Io ricordo bene che furono sollevate queste questioni.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Sì, va bene, io mi riferivo alla fase dell'udienza preliminare. Prego.

AVVOCATO L. LANUCARA– Presidente, credo che la nullità del decreto che dispone il giudizio la potevamo sollevare ai sensi del 491, in sede di dibattimento.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Poi vediamo.

AVVOCATO L. LANUCARA – Voglio dire, tornando alla nostra questione. Quindi sulla prima doglianza mi sono soffermato, adesso sto soffermandosi sulla seconda doglianza che solleviamo, cioè quella per cui sollevate queste questioni dinanzi alla Dottoressa De Simone nella seconda udienza preliminare, non vi è stata assolutamente risposta. Allora, la questione che si pone è in questi termini, se non sono chiaro la prego di bloccarmi, perché è un punto su cui voglio essere chiaro.

Riproposte le questioni in cui si diceva al G.U.P.: “Mi devi specificare quali sono gli atti a tua disposizione su cui devi compiere quella prognosi sono utilizzabili e legittimi”. A mio avviso, riprendendo le eccezioni già sollevate davanti al primo G.U.P., non sono utilizzabili e non sono legittimi perché sono affette da queste nullità. Il secondo G.U.P. non ci risponde, il secondo G.U.P. non dà una risposta espressa e precisa.

Per onestà intellettuale, devo rappresentare alla Corte che l'unico cenno che fa la Dottoressa De Simone su questa questione la trovate a pagina 7, in cui in maniera assolutamente generica ci dice: “Tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalla Difesa, risultanti sia dai verbali di udienza riassuntivi che dai verbali fonotrascritti, devono ritenersi assorbite e implicitamente risolte nelle statuizioni definitive di cui alla presente udienza preliminare”.

Allora, la prima notazione che faccio è quella per cui siamo in presenza di una non risposta espressa e specifica su eccezioni precise e specifiche. Se volessimo però ritenere e volessimo esaminare questo pronunciamento veramente generico e sibillino del secondo G.U.P., le alternative che si pongono sono due, signor Presidente: o non si è soffermata su quelle eccezioni e se non si è soffermata su quelle eccezioni vuol dire forse che non le ha ritenute tra gli atti che dovevano essere duplicati e quindi non li ha ritenuti come atti funzionali alla decisione finale? A mio avviso qui è un ulteriore elemento di compressione dei diritti, perché se quella prognosi deve compiersi su atti legittimi e utilizzabili, quegli atti sono sicuramente fondanti dell'eventuale rinvio a giudizio e quindi se... Anche qui vedo una contraddizione enorme nel dire che devono essere

duplicati gli atti funzionali e poi, invece, non duplichi quell'atto in cui la Difesa ti chiede di pronunciarti sulla inutilizzabilità e nullità di atti fondativi dell'accusa. Altrimenti, l'alternativa quale può essere: l'alternativa è quella per cui le abbia valutate quelle eccezioni, ma le abbia ritenute assorbite nel decreto che dispone il giudizio assorbite, cioè nemmeno rigettate. Dice: "Sono assorbite nel decreto che dispone il giudizio".

Allora qui ritorniamo alla domanda che proponevo qualche minuto fa: è diritto dell'imputato conoscere fin dall'udienza preliminare la legittimità di quegli atti? Io dico di sì. E l'utilizzabilità di quegli atti? Io dico di sì, signor Presidente. È adesso ritto. Perché? Perché in questo senso, anche il pronunciamento della Cassazione, su questi punti la Cassazione ci dice, c'è la famosa sentenza Militello del 2014 su cui molte volte si equivoca. Cioè, quella famosa sentenza Militello, che viene utilizzata molto spesso per dire: "No, ma il Giudice dell'udienza preliminare non è tenuto a rispondere sull'utilizzabilità degli atti". Attenzione, bisogna leggerla con attenzione e bisogna approfondire, perché quella sentenza ribadita nel 2021 anche da un'altra sentenza, ma partiamo da quella della III Sezione, 13 maggio 2014, numero 4029, Militello, ci dice: "Correttamente il G.U.P., con ordinanza dell'11 gennaio, integralmente richiamata e fatta propria anche dalla Corte d'Appello, riteneva l'inopportunità di giungere in udienza preliminare la decisione in ordine sull'utilizzabilità degli atti da quella relativa al merito. Perché una anticipazione della pronuncia sull'utilizzabilità di una prova nel corso dell'udienza preliminare sarebbe irrituale, in mancanza di un sistema di decisione graduale, sul merito della richiesta di rinvio a giudizio".

Cioè, ci dice: la pronuncia deve essere, non deve essere anticipata, ma una pronuncia ci deve essere. E questo ce lo dice anche la Cassazione successivamente. Nel 2021 la Cassazione - poi vi dico anche perché si pone questo problema - l'8 aprile del 2021, 27.9202, dice: "In sede di udienza preliminare il Giudice non è tenuto a decidere anticipatamente rispetto alla trattazione del merito le questioni riguardanti l'utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato".

Cioè, queste questioni si pongono sulla risposta che il G.U.P. deve dare sull'utilizzabilità e sulla legittimità degli atti di indagine nel momento in cui si pretende... e molto spesso capiamo che nelle udienze preliminari è importante avere questi responsi prima di accedere al rito alternativo, la Cassazione ci dice: "Attenzione, il Giudice deve rispondere. Non è tenuto a risponderti prima, ma ti deve rispondere comunque, anche se insieme al merito".

Ora, nel nostro caso, non c'è stata questa risposta, perché quando il Giudice l'ha ritenuta

assorbita nel decreto che dispone il giudizio, è un modo per non rispondere ed è un modo per non soddisfare quel diritto all'intervento che ha l'imputato. L'imputato interviene a propria difesa anche rivendicando questa risposta, cioè dicendo al Giudice: "Tu mi devi dire, altrimenti il decreto che dispone il giudizio diventa un atto arbitrario. Tu mi devi dire su quali atti legittimi e utilizzabili si fonda quel tuo giudizio, quella tua prognosi". E attenzione, qualcuno potrebbe ragionare al contrario e affermare e dire: "Ah, attenzione, però, siccome non è prevista come nullità", perché sappiamo che il 429, lettera d), ci dice che il Giudice deve indicare le fonti di prova. Ora, qualcuno potrebbe ragionare e potrebbe dire: "Ma il 429, lettera d), non è previsto a pena di nullità". Però, attenzione, una cosa è il fatto che il Giudice non indichi nel decreto che dispone il giudizio quali sono gli elementi di prova; altra cosa è rispondere invece sulla inutilizzabilità e sulla nullità degli atti. Sono due concetti completamente diversi e separati, distinti e separati, che non possono essere commissionati.

Quindi, alla luce di queste considerazioni, io ritengo che vi sia – appunto – la nullità del decreto che dispone il giudizio per la violazione dei diritti dell'intervento dell'imputato De Felice sia nell'aver limitato le prerogative nel corso dell'udienza preliminare che doveva iniziare ab imis, doveva essere risolta ab imis e non doveva essere limitata con quel provvedimento che ha fatto il Giudice dicendo: "Questo lo puoi fare, quello non lo puoi fare. L'integrazione probatoria non la puoi fare, l'interrogatorio non lo puoi rendere, non puoi produrre documenti".

L'altro aspetto è invece quello su cui mi sono soffermato pocanzi, cioè alla nostra sollecitazione al G.U.P. di dire: "Guarda che quella tua prognosi deve cadere su fatti legittimi e utilizzabili, noi ti diciamo che molti di quegli atti, tutti gli atti di indagine sono inutilizzabili e nulli nei confronti di De Felice" e per ragioni di brevità – Presidente - io mi riporto a quello che ha detto stamattina Vozza. Anche per De Felice si pone quella questione, cioè la questione per cui sin dall'inizio De Felice, come altri, erano indagabili e quindi avevamo diritto alle garanzie di cui all'Articolo 360. Queste questioni, su queste sollecitazioni il G.U.P. non ha risposto, avevamo diritto a quelle risposte, il G.U.P. non le ha date, a nostro avviso sono stati violati quei diritti di intervento.

Io produco – Presidente – sia il verbale del 2 marzo 2016, dinanzi al G.U.P., in cui voi troverete alla pagina 29 il richiamo. Voglio poi venire più specificamente all'oggetto, sua Signoria avrà visto che ho depositato la memoria il 12 febbraio 2016 in occasione della mia discussione, ho riproposto tutte le eccezioni che riproposi nella prima udienza preliminare e poi vi ho allegato, Presidente, la memoria della prima udienza preliminare, del 4 di febbraio del 2015.

PROCURATORE GENERALE M. BARRUFFA – Posso suggerire che le discussioni le facciamo alla prossima udienza, a mente fresca?

PRESIDENTE A. DEL COCO – Io direi: se non sono degli interventi che si protraggono molto nel tempo, concludiamo oggi perché poi la prossima volta ci saranno numerosi interventi dei difensori, è l'ultima udienza dedicata alle eccezioni, per cui non è detto che... Sempre se l'Avvocato non mi dica che ha bisogno di molto tempo. Mi dica lei, Avvocato.

AVVOCATO P. LISCO – Per me è una semplice richiesta istruttoria, sono quattro pagine ripercorrerò.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene, prego.

QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO – Presidente e Signori Giudici, io chiaramente svolgerò l'eccezione, più che altro la richiesta di rinnovazione di istruttoria dibattimentale formulata alla pagina 4 dell'atto di appello. In difesa, ovviamente, dell'imputato Andelmi Marco.

Mi riferirò alla sua qualità, ragione per la quale egli è stato chiamato a giudizio e che è – appunto - quella di capoarea parchi. L'area parchi che, comunque, è un'area abbastanza grande dell'ILVA e che annovera circa 500 operai dipendenti.

Dico questo, Giudice, perché noi ci siamo trovati nella singolare situazione di doverci difendere da contestazioni che però rinvenivano da un'altra area, l'area IMA/1, per la quale l'Ingegnere Andelmi era stato delegato, con procura speciale, a maggio del 2010 e questa delega l'ha mantenuta fino a luglio del 2012, data in cui c'è stato il sequestro e quindi l'avvio dell'inizio della fase cautelare del processo.

Quindi ci troviamo a doverci anche difendere da circostanze di fatto, che non sono state nemmeno rubricate in capi di imputazione, ma che comunque rinvergono da un'altra area diversa rispetto a quella per la quale Andelmi Marco, l'Ingegnere Andelmi Marco è stato chiamato a giudizio. È come se si volesse dimostrare l'abusività di un edificio andando a fare un sopralluogo presso un altro edificio e quindi questo costituisce – e lo dico anche nella logica che dopo vi darà la possibilità di giudicare – un elemento essenziale dell'atto di doglianza, dell'atto di appello, che abbiamo chiaramente riversato nell'atto considerato.

Allora viene interrogato un certo Meo all'udienza, del 26 gennaio del 2018, che era stato a sua volta interrogato dalla Guardia di Finanza il 4 e 5 marzo del 2015. Viene interrogato e riferisce genericamente, in relazione all'area del porto, alle banchine del porto, che dell'acqua allagava le banchine e che lo svuotamento dell'acqua avveniva tramite...

veniva svuotato, non faceva riferimento ad alcuna modalità. Chiaramente l'area era sotto sequestro. Quindi riferisce questa circostanza.

Noi, in quel momento, prima di tutto non faceva parte dell'area interessata per la quale venivamo chiamati a giudizio, non aveva riferito niente di particolare, anche da un punto di vista cronologico, anche perché noi come abbiamo detto prima il capoarea parchi è stato anche capoarea IMA/1 dal maggio 2010, quindi il sequestro era avvenuto tempo addietro, nel 2007/2008 se non sbaglio, sta di fatto che man mano che la testimonianza di questo Meo si fa più specifica e circostanziata, ecco che chiedo chi e come venivano compiute queste attività di vuotamento di queste banchine.

Il Meo Giuseppe, a un certo punto, dopo parecchie insistenze, riferisce che avvenivano tramite delle autobotti guidate da questo Martina Gaetano. Pertanto, al momento stesso, faccio una richiesta, sia in relazione sia in relazione all'Articolo 468 e sia in relazione all'Articolo 195, di ascolto di questo teste Martina Gaetano. Richiesta per la quale la Corte si riserva e che dopo reitero, perché la Corte si era riservata, però non aveva sciolto la riserva, quindi la reitero al momento delle richieste ex Articolo 507. La riserva... Ovviamente il testo licenziato della ordinanza del 18 gennaio del 2021 io non la leggo, faccio però riferimento a due elementi essenziali: "Non sono emersi dalla deposizione del teste Meo elementi di novità". Potrete verificare solo dalla consultazione delle pagine del verbale che andrebbero lette, anche unitamente alla deposizione del teste Valenzano, quindi per intero, potrete notare che a pagina 169 e 170 del verbale dell'udienza c'è stata una particolare insistenza da parte del sottoscritto, del difensore, per avere queste modalità e per avere questo nominativo. Nominativo che, allorquando è stato fatto, è stato subito dal sottoscritto chiamato a giudizio. Quindi la novità non mi sembra che non sia un elemento intrinseco a questa circostanza che il Meo ha voluto portare a dibattimento.

Dimentico, Presidente e Signori Giudici, che il soggetto Meo è stato smentito su tutti i fronti. Voi vedrete che è stata... Questo non per parlare del merito, però per ogni circostanza che lui ha portato, di fronte al controesame della Difesa e di fronte anche ad elementi documentali, il Meo è stato sempre smentito. Solo in relazione a questa questione la Difesa ha portato avanti questa richiesta di questo ascolto di questo Martina Gaetano. Ma perché? Perché c'erano due versioni opposte: la prima versione era quella dell'Ingegnere Andelmi, che aveva già prodotto nell'allegato 1 della produzione documentale del 26 gennaio 2018, la disposizione espressa dell'Ingegnere Andelmi, con la quale diceva e vietava ogni modifica dello stato dei luoghi.

C'era stato anche il Valenzano, Vincenzo se non sbaglio, che interrogato sempre il 26 gennaio del 2018, viene interrogato e aveva anche riferito: "Una volta il signor Rebaioli era

venuto a chiedere se si potevano svuotare le vasche e io gli opposi il provvedimento emesso dall'Ingegnere Andelmi, che vietava qualsiasi modifica dello stato dei luoghi”.

La circostanza viene anche ripresa dal Presidente, a pagina 40 del verbale stenotipico, sempre del 26 gennaio 2018, ritorna sul tema con Valenzano Vincenzo, per il quale chiedo anche che venga trattenuto o comunque che possa rimanere in Aula all'epoca, il 26, in modo da confrontarsi e operare un confronto con il Meo, che invece faceva riferimento a circostanze tutte opposte. Cosa che viene rigettata.

Ho anche il riferimento a Martina Gaetano, quindi la richiesta viene rigettata, sulla base anche del presupposto, ma che non corrisponde a mio avviso alla verità dei fatti, che la stessa non può dirsi assolutamente – la richiesta - necessaria ai fini della decisione, dovendosi ritenere il tema di prova non abbinabile di approfondimenti. Però, ovviamente, noi solo in relazione a questa particolare circostanza ci ritroviamo a pagina 1967 della sentenza, ci ritroviamo che “quanto indicato dai testi Ranieri e Meo circa lo smaltimento delle acque meteoriche, veniva riscontrato”, eccetera, eccetera.

Quindi, per questo motivo, la Difesa dell'Ingegnere Andelmi insiste nella richiesta di rinnovazione formulata ai sensi dell'Articolo 603 del Codice di Procedura Penale e, chiaramente, si associa alle argomentazioni anche dei colleghi difensori in ordine alla questione dell'Articolo 11, che comunque è pure sollevata.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Va bene.

AVVOCATO P. LISCO - Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Avvocato Urso.

QUESTIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO

AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente, sarò veloce, anche vista l'ora.

La questione che io pongo alla vostra attenzione è una richiesta di rinnovazione dibattimentale.

Una richiesta di rinnovazione dibattimentale molto importante perché afferisce all'imputazione di avvelenamento dei mitili del Primo Seno del Mar Piccolo. Una delle condotte più gravi contestate nell'odierno procedimento. L'istruttoria dibattimentale ci dava la possibilità di sentire alle udienze del 12 e del 17 febbraio 2020 l'Ispettore del Lavoro Fernando Severini. Teste di Polizia Giudiziaria, soggetto che ha lavorato per decenni al servizio della Procura, che ha svolto le indagini per la Procura in tantissimo tempo. Noi, durante la sua audizione, apprendevamo una circostanza molto importante. Ci diceva questo signor Severini, l'Ispettore, teste totalmente terzo, che durante una indagine che lui aveva svolto nel 2007, di un procedimento penale aperto nel 2005, rubricato al numero 9395 del 2005, durante una attività di indagine aveva rinvenuto

nell'Arsenale della Marina Militare italiana a Taranto delle canalizzazioni, delle tubazioni che afferivano nel Primo Seno nel Mar Piccolo di Taranto, proprio dove è presente l'Arsenale e in questi pozzetti erano rinvenuti vari tipi di inquinanti, fra cui un inquinante specifico: PCB.

Voi avete letto l'imputazione, i mitili del Primo Seno del Mar Piccolo, secondo la tesi di accusa, sono contaminati da microinquinanti inorganici, diossine, furani, PCB, metalli pesanti e IPA. Poi l'istruttoria ci ha dimostrato che effettivamente la contaminazione afferisce solo al PCB, ma questa è un'altra storia. Allora noi quando abbiamo conosciuto tale circostanza, nella consapevolezza che il siderurgico di Taranto non ha nessuno scarico industriale nel Mar Piccolo di Taranto, ma abbiamo la prova di un test della P.G. che ci dice che lui ha rinvenuto in una indagine tali canalizzazioni, è nato il nostro interesse a questo procedimento. Cosa che sarebbe dovuta sorgere anche alla Corte. Quindi, il giorno successivo all'udienza, ovvero il 13 febbraio 2020, i colleghi Annichiarico, Melucci, Lojacono e Voza presentavano una istanza alla Procura, con la quale dicevano: "Abbiamo conosciuto queste circostanze, sappiamo che voi Procura di Taranto avete svolto questa indagine.

PROCURATORE GENERALE M. BARRUFFA – Acquisiamo il fascicolo.

AVVOCATO C. URSO – Acquisiamo il fascicolo.

PROCURATORE GENERALE M. BARRUFFA – Che non si trova.

AVVOCATO C. URSO – E mo' arriviamo, non si trova. Questo è un interrogativo che poi abbiamo posto alla Corte. La Procura ha autorizzato. Abbiamo allo stesso tempo presentato istanza al G.I.P., il G.I.P. sede, nella persona del Presidente Carriere, autorizzava l'acquisizione. Benissimo.

In data 3 marzo 2020 - Presidente, metto questa data come punto importante – la Procura, nella persona di un funzionario amministrativo, ci rispondeva: "Vedete che questo fascicolo è nell'archivio storico, ovvero presso il Porto di Taranto, fin quando non c'è bonifica, noi non vi possiamo dare alcuna copia". Ma non finisce qui la storia, Presidente. Perché poi, in data 10 marzo 2020, il collega Annichiarico diceva: "Okay, il fascicolo completo magari non c'è, ma siccome abbiamo saputo che c'è un decreto di archiviazione e una correlata richiesta, forse negli archivi di via Marche c'è il decreto di archiviazione, o quantomeno ditemi che non c'è questo fascicolo, che è irreperibile". Il 10 marzo. L'8 luglio 2020, stesso tenore di istanza. 22 ottobre 2020, stesso tenore di istanza. Silenzio della Procura, che formalmente autorizza, ma non risponde più e ad oggi non mi sembra che ci sia stata una risposta della Procura che ci dà il fascicolo o ci dice che non si trova. Ci dice che è al porto di Taranto, in attesa di sanificazione.

Allora noi difensori, alla prima udienza utile al 22 ottobre, cioè il 4 novembre del 2020, facciamo

una richiesta alla Corte, rappresentiamo questa circostanza e diciamo alla Corte: “Vedete, noi abbiamo un’accusa di avvelenamento, abbiamo visto - come l’istruttoria ci ha dimostrato - che un testimone terzo ci ha rappresentato circostanze dove si è parlato di fino a 8 metri di profondità dei sedimenti del Mar Piccolo contaminati da PCB, innanzi all’Arsenale di Taranto, acquisiamo questo fascicolo”. La Corte ci risponde: “Non c’è bisogno di acquisire il fascicolo perché abbiamo una informativa – che sappiamo benissimo che è una parte dell’attività di indagine, quindi non è che compendia tutta l’attività di indagine, tutte le analisi, ma solo una piccola parte, tra l’altro data dal teste Severini, neanche dalla Procura della Repubblica – quindi il diritto di difesa non è lesa”. Non viene recepita questa nostra richiesta, nulla.

Allora, Presidente e Signori della Corte, noi abbiamo un’accusa per un reato gravissimo, che ci porta innanzi al vostro giudizio. Perché in Corte di Assise siamo per l’avvelenamento. E quindi abbiamo una testimonianza che ci dice probabilmente da dove deriva quella contaminazione dei mitili, ma non possiamo avere le carte che la Procura della Repubblica ha raccolto, non che ha raccolto l’Avvocato Urso o i difensori degli imputati, che ha raccolto la Procura della Repubblica di Taranto.

Quindi noi chiediamo che voi interveniate in questo momento e con i vostri poteri acquisite questo fascicolo, al fine di avere una contezza totale sulla vicenda contaminazione da PCB del Mar Piccolo di Taranto, Primo Seno. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie Avvocato Urso e grazie per i poteri, che non so quali possano essere. Però so, se non vado errato, che tutto quell’archivio dovrebbe essere spostato in un altro luogo, in un altro archivio. Quindi, verosimilmente, potrebbe essere recuperato, ma non penso immediatamente, poi vedremo. Perché non so se già la conferenza permanente si è pronunciata su questo trasferimento. Vediamo un po’ se sarà reperibile, perché diversamente la Corte non può esercitare nessun potere.

Se non ci sono altri interventi, l’udienza di rinvio già programmata è quella del 14, tra una settimana, ore 10:00, per la conclusione della discussione delle eccezioni preliminari da parte degli appellanti. Successivamente, ovviamente la parola ai rappresentanti dell’Accusa e poi alle Parti Civili. So che le Parti Civili stanno organizzando un calendario sulla scorta di quello che già è stato fatto per i difensori degli imputati. Mi fa piacere, così possiamo procedere ad un’ordinata discussione. Quindi, se non ci sono altre questioni, l’udienza è tolta. Grazie.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 175.389

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce